

INTESA  **SANPAOLO**

**Assemblea degli Azionisti del
28, 29 e 30 aprile 2009**

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Assemblea degli Azionisti del
28, 29 e 30 aprile 2009

Ordine del giorno

parte ordinaria:

1. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2008 e di distribuzione del dividendo;
2. Proposta di integrazione dei compensi della società di revisione Reconta Ernst & Young;

parte straordinaria:

1. Modifiche agli articoli 7 (Assemblea), 13 (Consiglio di Gestione), 14 (Compensi del Consiglio di Gestione), 15 (Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche), 17 (Poteri del Consiglio di Gestione), 18 (Presidente del Consiglio di Gestione), 20 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 22 (Consiglio di Sorveglianza), 23 (Elezione del Consiglio di Sorveglianza), 24 (Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza), 25 (Competenza del Consiglio di Sorveglianza) e 37 (Disposizioni finali) dello Statuto sociale, da adottarsi anche in ottemperanza alle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008.

Lettera dei Presidenti

Signori Azionisti,

Lo scenario macroeconomico del 2008 è stato dominato, nella seconda metà dell'anno, dalla crisi finanziaria internazionale.

La straordinaria gravità della crisi ha confermato la validità dell'aggregazione che ha dato vita a Intesa Sanpaolo. In questi mesi difficili il nostro Gruppo bancario si è infatti dimostrato tra i più solidi a livello mondiale per profilo di rischio, di liquidità, di *leverage* e di patrimonializzazione. Ciò ha consentito di mantenere una positiva *performance* operativa, nonostante un grado di incertezza e di complessità macroeconomica che non ha precedenti nella storia recente dell'economia mondiale.

Sotto il profilo della struttura operativa la nostra banca ha confermato la piena realizzazione del processo di integrazione, rispettando e in taluni casi anticipando le tempistiche programmate per la totale integrazione organizzativa e dei servizi informatici.

Anche la scelta del modello di *governance* dualistico, che si fonda su una chiara distinzione di ruoli e competenze tra il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione, si è dimostrata idonea ad assicurare alla gestione bancaria le migliori condizioni di prudenza e di funzionalità. Le modifiche statutarie, che vengono oggi proposte per adeguarsi alle nuove Disposizioni di Vigilanza, si collocano nell'ottica di un perfezionamento di tale modello di *governance*.

Un altro punto di forza di Intesa Sanpaolo, che ha manifestato tutto il suo potenziale strategico, è il solido radicamento territoriale, assicurato da una capillare rete nazionale (al 31 dicembre 2008 la struttura operativa del Gruppo constava complessivamente di 8.496 sportelli bancari, di cui 6.463 in Italia). Il progetto della Banca dei Territori, che si è completato nell'esercizio scorso e che pone la filiale al centro del rapporto tra banca e cliente, mira a coniugare l'ancoraggio locale con le dimensioni e le prospettive che sono proprie di un primario gruppo nazionale e internazionale. Tale modello non rappresenta solo una modalità organizzativa interna, ma risponde a una matrice culturale che sta alla base del nostro *fare banca*. In verità, il fatto che Intesa Sanpaolo sia rimasta esente dai rischi più gravi che hanno contagiato le istituzioni bancarie internazionali, è da ricollegare, oltre che a circostanze contingenti, anche e soprattutto a una tradizione culturale e professionale che ha sempre visto le banche del nostro Gruppo operare al servizio delle famiglie e delle imprese (in particolare di quelle piccole e medie), perseguendo una crescita economica in costante equilibrio con la crescita della società civile.

Se c'è una lezione che la crisi attuale ha insegnato a tutti, è che la finanza non deve perdere il legame con l'economia reale, rispetto alla quale essa si pone come strumento, sia pure prezioso e insostituibile: la finanza infatti alimenta la crescita economica, sostiene lo sviluppo produttivo e supporta gli attori dell'economia: imprese, famiglie, pubbliche amministrazioni. Più è globale la finanza, più occorre che il legame con gli attori chiave dell'economia sia forte localmente.

Il bilancio 2008 si è chiuso con risultati che, rapportati all'attuale contesto macroeconomico e confrontati con l'andamento dei principali istituti internazionali, sono da valutare positivamente.

L'utile netto consolidato, pari a 3.900 milioni, a seguito degli *impairment* e delle altre rettifiche adottate, improntate a criteri di massima garanzia e prudenza, porta a un utile netto contabile consolidato di 2.553 milioni di euro.

La redditività e l'efficienza si sono confermate su elevati livelli. Il rapporto *cost/income* di Intesa Sanpaolo pari a 54,7% è tra i migliori a livello mondiale, in un panel di banche comparabili per dimensione.

Nel contesto della gravissima crisi che stiamo attraversando e in considerazione dell'elevato grado di incertezza che caratterizza i mercati, il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza hanno deciso di adottare una politica di rigore e di rafforzamento patrimoniale, atta a garantire a Intesa Sanpaolo la capacità di continuare ad affrontare, con la stessa solidità dimostrata nei mesi passati, le incognite del futuro quadro macroeconomico.

Al fine di evitare che la nostra banca risulti penalizzata da distorsioni competitive, per effetto della “protezione” fornita dagli Stati ai principali gruppi bancari internazionali nei rispettivi Paesi, è stato deciso di rafforzare ulteriormente i *capital ratios* del Gruppo avviando la procedura per l’emissione di 4 miliardi di euro di obbligazioni bancarie speciali destinate alla sottoscrizione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (obbligazioni valide come patrimonio di base Core Tier 1).

Nella prospettiva descritta, è stato altresì deciso di proporre all’Assemblea di non distribuire dividendi alle azioni ordinarie, ottemperando esclusivamente al prescritto statutario di riconoscere alle azioni di risparmio un dividendo pari al 5% del loro valore nominale.

Confidiamo che questa proposta sia apprezzata come segno di responsabilità, in quanto dettata dalla volontà di privilegiare il potenziamento della solidità del nostro Gruppo: un gruppo che, in coerenza con il proprio passato, intende continuare ad essere riconosciuto come un soggetto forte, autorevole, capace di meritare la fiducia dei propri clienti e dei risparmiatori, nel quadro di un sistema di valori fortemente condiviso.

Giovanni Bazoli
Presidente del Consiglio di Sorveglianza



Enrico Salza
Presidente del Consiglio di Gestione



Relazione del Consiglio di Gestione

Parte Ordinaria – Punto 1 all’ordine del giorno

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2008 e di distribuzione del dividendo

Signori Azionisti.

Gli Amministratori, nell’ambito delle Relazioni sull’andamento della gestione che accompagnano il Bilancio consolidato di Gruppo ed il Bilancio separato d’impresa dell’esercizio 2008, hanno illustrato la situazione economica e dei mercati finanziari che si è venuta a creare a partire dalla seconda metà del 2008.

Gli Amministratori ritengono che in questo momento, in cui il mercato percepisce come particolarmente importante il livello di patrimonializzazione delle banche, sia opportuno rafforzare i mezzi propri della Banca e del Gruppo e, quindi, destinare alle riserve, nella misura consentita dallo Statuto, l’utile dell’esercizio.

Pertanto, a norma dell’art. 2364 bis del codice civile e degli artt. 7.3 e 28.3 dello Statuto della Società, sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2008 che prevede l’attribuzione del dividendo unicamente alle azioni di risparmio n.c., secondo la previsione dell’art. 28.3 dello Statuto, in misura pari al 5% del valore nominale dell’azione e, quindi, di assegnare alle sole azioni di risparmio n.c. un dividendo unitario di euro 0,026.

Sottoponiamo quindi alla Vostra approvazione la ripartizione dell’utile netto di euro 1.068.659.742,12 nel seguente modo:

	(euro)
Utile di esercizio	1.068.659.742,12
Assegnazione alle n. 932.490.561 azioni di risparmio di un dividendo unitario di 0,026 (determinato in conformità all’art. 28 dello statuto sociale), per complessivi	24.244.754,59
Assegnazione del residuo utile alla Riserva straordinaria	1.044.414.987,53

Segnaliamo che nell’esercizio è avvenuta l’attribuzione a riduzione della Riserva straordinaria della differenza di fusione di euro 23.438.628,88 rilevata a seguito dell’incorporazione della controllata Eurizon Solution.

Vi proponiamo che il dividendo da corrispondere alle azioni di risparmio sia posto in pagamento, con l’osservanza delle disposizioni di legge, a decorrere dal giorno 21 maggio 2009 con stacco della cedola il 18 maggio 2009.

Se la proposta di ripartizione dell’utile otterrà la Vostra approvazione, il patrimonio netto di Intesa Sanpaolo S.p.A. risulterà come indicato nella tabella sotto riportata.

Patrimonio netto	Bilancio 2008	Variazione per destinazione dell'utile dell'esercizio 2008	(milioni di euro)
			Capitale e riserve dopo la destinazione dell'utile
Capitale			
- ordinario	6.162	-	6.162
- di risparmio	485	-	485
Totale capitale	6.647	-	6.647
Sovrapprezzi di emissione	33.271	-	33.271
Riserve	4.083	1.044	5.127
Riserve da valutazione	649	-	649
Azioni proprie in portafoglio	-	-	-
Totale riserve	38.003	1.044	39.047
TOTALE	44.650	1.044	45.694

Milano, 20 marzo 2009

Per il Consiglio di Gestione
il Presidente - Enrico Salza

Relazione del Consiglio di Sorveglianza

Parte Ordinaria – Punto 2 all'ordine del giorno

Proposta di integrazione dei compensi della società di revisione Reconta Ernst & Young

Signori Azionisti,

L'Assemblea ordinaria del 20 aprile 2006 della ex Banca Intesa S.p.A. ha conferito alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. (di seguito anche "REY") l'incarico di effettuare le attività di revisione previste dalle vigenti disposizioni di legge per gli esercizi dal 2006 al 2011. In particolare l'incarico ha riguardato: la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Banca; la revisione contabile delle situazioni economico-patrimoniali delle filiali estere ai fini della loro inclusione nel bilancio di esercizio della Banca; la verifica della regolare tenuta della contabilità della Banca; la revisione del bilancio consolidato e quella contabile limitata della relazione semestrale di Gruppo, comprese le procedure di revisione limitata sulle situazioni semestrali delle filiali estere.

Inoltre REY, sempre in base alle vigenti disposizioni normative, è stata incaricata di effettuare le verifiche connesse alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della Banca ed al calcolo del contributo al Fondo nazionale di garanzia dovuto dalla stessa.

Si sottolinea che la proposta approvata dall'Assemblea prevedeva esplicitamente l'aggiornamento dei compensi: *"I corrispettivi potranno essere rivisti al termine di ogni esercizio per tener conto di eventuali circostanze particolari suscettibili di modificare in più o in meno i tempi preventivati (cambiamenti strutturali significativi, situazioni eccezionali o imprevedibili, etc.) Le sopraindicate circostanze saranno tempestivamente e vicendevolmente rese note tra le parti, al fine di concertare la variazione dei corrispettivi"*.

A seguito della fusione di Sanpaolo IMI S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A. (ex Banca Intesa S.p.A.), con efficacia giuridica dal 1° gennaio 2007, l'attività che REY deve svolgere è cresciuta significativamente dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo. Pertanto, come previsto dalle vigenti disposizioni Consob, la Società di Revisione ha predisposto un'integrazione della propria proposta, ricorrendo i "fatti eccezionali e/o imprevedibili" previsti dalla Comunicazione Consob DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996.

Nonostante la clausola di aggiornamento sopra richiamata, si è ritenuto opportuno portare detta integrazione all'esame dell'Assemblea di Intesa Sanpaolo S.p.A. svoltasi in data 3 maggio 2007 che, ferme restando la validità e l'efficacia di tutte le clausole contenute nella proposta originaria approvata dall'Assemblea del 20 aprile 2006, ha deliberato l'integrazione dei compensi nei termini indicati.

Le modifiche introdotte nel corso del 2008 nell'ordinamento normativo e le recenti operazioni di aggregazione aziendale perfezionate nel Gruppo hanno determinato un ulteriore incremento significativo delle attività di revisione contabile, con riferimento sia alla Capogruppo che al perimetro societario di Gruppo.

Di seguito vengono illustrate in sintesi le principali novità normative e la relativa proposta di integrazione degli onorari di revisione formulata da REY, con riferimento alle attività da svolgere sui bilanci di esercizio e consolidato di Intesa Sanpaolo S.p.A..

1. Modifiche normative

- *Relazione sulla gestione*

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 32/2007, che ha modificato l'art. 2409-ter del codice civile e l'art. 156 del D.Lgs. 158/1998, sono state introdotte novità significative in tema di contenuti della Relazione sulla Gestione e di struttura e forma della Relazione della Società di Revisione. Le novità di maggior rilievo riguardano l'obbligo per gli amministratori di descrivere i principali rischi e incertezze cui le società incluse nel consolidamento sono esposte e di fornire indicatori di risultato finanziari e non finanziari.

Le disposizioni si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.

L'introduzione dell'obbligo di espressione di un giudizio di coerenza della Relazione sulla Gestione con il bilancio richiederà un'attività più circostanziata sulla Relazione sulla Gestione, da parte di personale di REY dotato di adeguata esperienza ed avente una conoscenza approfondita del Gruppo e della sua attività, con conseguente aumento dei tempi necessari per lo svolgimento dell'incarico di revisione.

In sostanza, i Revisori, ai fini della revisione contabile del bilancio, dovranno includere nelle verifiche necessarie la relazione sull'andamento della gestione e, in particolare, gli schemi di bilancio riclassificati e gli eventuali dati pro forma. Dovrà essere altresì controllata la coerenza dei relativi commenti.

- *Patrimonio di Vigilanza e coefficienti patrimoniali*

A partire dal 1° gennaio 2008 Intesa Sanpaolo, in ottemperanza al D.L. 297/2006 convertito nella Legge 15/2007, ai fini della determinazione del Patrimonio di Vigilanza e dei coefficienti patrimoniali, applica le disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia (Circolare 263/2006 e successive modifiche) secondo la nuova normativa "Accordo sul Capitale - Basilea 2".

Le informazioni relative al Patrimonio di Vigilanza e ai coefficienti patrimoniali costituiscono informazioni significative incluse nelle note integrative dei bilanci d'esercizio e consolidato e, in quanto tali, sono oggetto di procedure di verifica da parte di REY.

- *Modifiche del principio contabile IAS 39*

Lo IASB ha approvato alcune modifiche del principio contabile IAS 39, omologate con il Regolamento della Commissione Europea n. 1004 del 15 ottobre 2008.

Tali modifiche riguardano in particolare la possibilità di riclassificare dal comparto degli strumenti finanziari valutati al fair value titoli per i quali, a causa di mutate condizioni di mercato, non è possibile prevedere nel breve periodo la ripresa di una ordinata attività di negoziazione.

La modalità di effettuazione di tali riclassifiche, la verifica delle caratteristiche che gli strumenti finanziari oggetto di riclassifica debbono avere, nonché l'ampia informativa da fornire al riguardo nelle note al bilancio debbono essere oggetto di specifiche procedure di verifica da parte della società di revisione.

2. Operazioni di aggregazione aziendale

Nel corso dell'esercizio 2008 è stata perfezionata, tra le altre, l'operazione di aggregazione con il Gruppo Banca CR Firenze. Tale operazione ha comportato cambiamenti strutturali significativi e situazioni connesse al processo di allocazione contabile del prezzo di acquisto, che hanno impatto sull'attività di revisione, come di seguito dettagliato.

- *Cambiamenti strutturali significativi*

Il Gruppo Banca CR Firenze è composto da diverse società che svolgono attività bancaria, finanziaria ed assicurativa. Il bilancio consolidato dell'ex Gruppo Banca CR Firenze, nonché i bilanci individuali di quasi tutte le società di tale Gruppo, sono assoggettati a revisione contabile da parte di PricewaterhouseCoopers. In considerazione sia dell'incidenza dei principali indicatori patrimoniali ed economici, sia dell'articolazione del business del citato Gruppo sul bilancio consolidato di Intesa Sanpaolo, si rende necessario procedere al periodico esame - da parte del revisore della Capogruppo - delle carte di lavoro predisposte da PricewaterhouseCoopers con riferimento ai bilanci delle società controllate italiane assoggettati a revisione contabile.

- *Situazioni connesse al processo di allocazione contabile del prezzo delle aggregazioni*

L'IFRS 3 prevede l'allocazione ad attività materiali, immateriali e, in via residuale, all'avviamento dei maggiori valori derivanti dalla contabilizzazione del prezzo di un'aggregazione aziendale. Tale processo di allocazione deve essere assoggettato a procedure di revisione sia nel corso del primo esercizio post aggregazione che negli esercizi successivi per la periodica verifica di tali valori.

3. Integrazione onorari

Alla luce di quanto sopra esposto, REY ritiene sussistano i presupposti per un'integrazione dei propri onorari, come di seguito illustrato, a far tempo dall'esercizio 2008.

- **Bilancio 2008:** è stata richiesta un'integrazione di complessivi 1.000.000 di euro per maggiori attività sulla Relazione sulla Gestione, verifiche riconducibili alla modifica dello IAS 39, analisi del Patrimonio di Vigilanza e dei coefficienti, attività correnti connesse al processo di aggregazione di Banca CR Firenze, come di seguito dettagliato.

Tabella di dettaglio delle attività aggiuntive ricorrenti

Attività aggiuntive ricorrenti	Ore	Importo Euro
Modifiche normative - Relazione sulla Gestione	1.950	300.000
Modifiche normative - Modifiche dello IAS 39	1.100	150.000
Modifiche normative - Patrimonio di Vigilanza e Coefficienti patrimoniali	1.400	200.000
Operazioni di aggregazione aziendale - Cambiamenti strutturali significativi	500	100.000
Operazioni di aggregazione aziendale - Situazioni connesse al processo di allocazione contabile del prezzo delle aggregazioni	1.400	250.000
	6.350	1.000.000

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa di sintesi degli onorari, tenuto conto di quanto approvato dall'Assemblea e inclusivi degli adeguamenti ISTAT.

Tabella di sintesi

	Tempi e corrispettivi in vigore ^(*)		Tempi e corrispettivi attività aggiuntive		Totale Aggiornato	
	Ore	Onorari in unità di euro	Ore	Onorari in unità di euro	Ore	Onorari in unità di euro
Revisione contabile del bilancio d'esercizio	10.000	1.319.000	3.085	455.000	13.085	1.774.000
Verifica della regolare tenuta della contabilità	2.500	327.000			2.500	327.000
Revisione del bilancio consolidato	2.800	369.000	3.265	545.000	6.065	914.000
Revisione contabile limitata della relazione semestrale	4.700	622.000			4.700	622.000
Totale Italia	20.000	2.637.000	6.350	1.000.000	26.350	3.637.000

* inclusivi degli adeguamenti ISTAT

A tali importi occorre aggiungere onorari non ricorrenti, riferiti *una tantum* al Bilancio 2008, connessi al processo di allocazione contabile del prezzo delle aggregazioni, per complessivi 165.000 euro.

- Filiali estere: tenuto conto delle attività di revisione condotte sulle nuove filiali di Parigi (ex Banca Intesa France) e Dubai e alla luce della riorganizzazione della struttura delle filiali estere, con riduzione dei costi sulle piazze dove sono state realizzate delle fusioni, l'onere complessivo approvato dall'Assemblea ordinaria del 20 aprile 2006 integrato dall'Assemblea ordinaria del 3 maggio 2007, pari a 931.691 euro, ha subito una sensibile variazione in diminuzione (circa 130 mila euro, di cui circa 60 mila per l'effetto cambio). Al riguardo si ricorda che l'importo approvato dall'Assemblea era in euro, mentre i contratti sono in valute locali e quindi suscettibili di oscillazioni di valore. Qualora la rete delle filiali estere dovesse essere oggetto di ulteriori razionalizzazioni, i compensi potranno essere conseguentemente rivisti.

I corrispettivi di revisione contabile e dei servizi diversi dalla revisione, ai sensi dell'art. 149-*duodecies* del Regolamento Consob n. 11971, complessivamente corrisposti nell'esercizio 2008 alla Società di Revisione e al suo *network* sono riportati in allegato al Bilancio 2008 della Banca.

Tanto premesso, considerato che l'importo di euro 1.000.000 è destinato a costituire un'integrazione anche dei compensi relativi alle attività di revisione ricorrenti dei bilanci della Capogruppo che verranno svolte con riferimento agli esercizi 2009, 2010 e 2011, pur presente la previsione relativa all'aggiornamento degli emolumenti – nei termini sopra rappresentati – contenuta nella proposta originaria di REY approvata dall'Assemblea ordinaria del 20 aprile 2006, Vi invitiamo a deliberare di integrare dell'importo annuo di euro 1.000.000 i corrispettivi per l'incarico di revisione dei bilanci di Intesa Sanpaolo S.p.A. relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011, conferito alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede in Roma - Via Romagnosi 18/A, a fronte delle motivazioni sopra esposte.

Restano valide ed efficaci tutte le clausole contenute nella proposta originaria di Reconta Ernst & Young S.p.A., approvata dall'Assemblea ordinaria del 20 aprile 2006 e confermata dall'Assemblea ordinaria del 3 maggio 2007, che troveranno quindi applicazione con riferimento alle attività di revisione dei bilanci di Intesa Sanpaolo S.p.A. relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011, nonché ai correlati compensi che saranno corrisposti a Reconta Ernst & Young S.p.A..

Torino, 9 aprile 2009

Per il Consiglio di Sorveglianza
Il Presidente - Giovanni Bazoli

Relazione del Consiglio di Gestione

Parte Straordinaria – Punto 1 all’ordine del giorno

Modifiche agli articoli 7 (Assemblea), 13 (Consiglio di Gestione), 14 (Compensi del Consiglio di Gestione), 15 (Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche), 17 (Poteri del Consiglio di Gestione), 18 (Presidente del Consiglio di Gestione), 20 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 22 (Consiglio di Sorveglianza), 23 (Elezione del Consiglio di Sorveglianza), 24 (Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza), 25 (Competenza del Consiglio di Sorveglianza) e 37 (Disposizioni finali) dello Statuto sociale, da adottarsi anche in ottemperanza alle “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche”, emanate dalla Banca d’Italia il 4 marzo 2008.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in assemblea straordinaria per sottoporre al Vostro esame le proposte di modifiche dello Statuto sociale di seguito illustrate.

Come noto, il 4 marzo 2008 la Banca d’Italia aveva emanato nuove Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche.

Tale provvedimento ha significato, per le banche italiane, la necessità di un complessivo riesame della propria struttura e del funzionamento degli organi sociali con compiti di supervisione strategica, di gestione e di controllo.

Le stesse banche sono state chiamate ad adottare entro il prossimo 30 giugno, termine indicato dall’Autorità di Vigilanza, le misure di regolamentazione interna più opportune per assicurare - anche sul piano della disciplina statutaria - il pieno rispetto di tale importante normativa.

Avuto riferimento a tutto quanto premesso, si propone di apportare allo Statuto sociale alcune modificazioni finalizzate ad uniformarne, anche formalmente, il contenuto ai predetti interventi di Vigilanza, al fine di assicurare che l’assetto di governo societario prescelto sia correttamente riflesso nel contesto delle regole di organizzazione e di funzionamento della Banca.

Con l’occasione, si sottopongono ulteriori modifiche, non strettamente discendenti dalle Disposizioni di Vigilanza in oggetto, anche connesse a esigenze di coordinamento con le suddette proposte di variazioni.

Le proposte di modifiche dello Statuto sociale in oggetto non determinano l’insorgenza del diritto di recesso.

In relazione a tutto quanto precede, si riportano di seguito i testi comparati delle norme vigenti e di quelle che si intendono adottare, con le relative motivazioni, e si invitano i Signori Azionisti, ove d’accordo, ad approvare le suddette proposte.

TITOLO I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse

TITOLO I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1. Denominazione.

Invariato

Articolo 2. Sede.

Invariato

Articolo 3. Durata.

Invariato

TITOLO II OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

Invariato

della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

TITOLO III CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 6.646.547.922,56, diviso in n. 12.781.822.928 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 11.849.332.367 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

5.2.- L'Assemblea straordinaria del 1° dicembre 2006 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di massimi Euro 15.835.003,08 mediante emissione di massime numero 30.451.929 azioni ordinarie riservate a dipendenti della incorporata Sanpaolo Imi S.p.A. e delle sue controllate partecipanti ai piani di incentivazione azionaria già approvati dal Consiglio di Amministrazione della stessa Sanpaolo Imi S.p.A. in data 17 dicembre 2002 e in data 14 novembre 2005.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;

2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-*decies* cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di

TITOLO III CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

Invariato

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Invariato

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- Invariato

7.2.- Invariato

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso **secondo quanto previsto dall'Articolo 23.13** e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;

2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-*decies* cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di

Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1, lettera d);
3) delibera sulla distribuzione degli utili;
4) conferisce e revoca l'incarico di revisione su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza;
5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
6) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Sorveglianza ai sensi dell'Articolo **25.1.1, lettera c)**;
3) delibera sulla distribuzione degli utili;
4) conferisce e revoca l'incarico di revisione su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza;
5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
6) approva le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione e i piani basati su strumenti finanziari, in linea con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
7) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

7.4.- Invariato

Motivazione

In linea con quanto prescritto dal par. 4 delle Disposizioni sul governo societario, è stata attribuita all'Assemblea la competenza a determinare la *remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza, includendovi i componenti con particolari cariche*. Conseguentemente viene allineato l'art. 7.3 n. 1), prevedendo uno specifico rinvio all'art.23.13, ove il punto è disciplinato.

Viene, inoltre, prevista nello Statuto la *competenza assembleare sull'approvazione delle politiche di remunerazione* a favore dei *membri del CDG* ed esplicitata la competenza dell'Assemblea a deliberare *sui piani basati su strumenti finanziari*. Naturalmente, le delibere assembleari conseguenti dovranno rispondere ai criteri espressamente indicati dall'Autorità di Vigilanza.

In materia di remunerazioni, si noti che le modifiche statutarie richieste sono state in parte riportate in *successivi articoli dello Statuto*. In particolare, nell'art. 23.13. dello Statuto, come riformulato, viene analiticamente disciplinata la materia dei compensi spettanti ai Consiglieri di Sorveglianza. Negli artt. 17.2. e 25.1. dello Statuto, come riformulati, è stata prevista la *competenza del CDG e del CDS* rispettivamente nella predisposizione ed approvazione delle *politiche di remunerazione dei dipendenti e dei collaboratori* non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato. Da ultimo, quanto ai *compensi dei dirigenti apicali*, si noti che nello Statuto sono già previste modalità di coinvolgimento del CDG e del CDS per quanto riguarda i Direttori Generali (art.27) e il Dirigente preposto (art.17.2. lett.i). Per la determinazione dei sistemi di incentivazione e retribuzione spettanti ai soggetti apicali (che saranno identificati dal CDG), in adesione alle Disposizioni di vigilanza, si ritiene opportuno aggiungere una previsione nell'art. 17.2. dello Statuto, come di seguito riformulato, per qualificare il "coinvolgimento" degli organi con funzioni di supervisione strategica in termini di *approvazione del CDG previo parere del CDS*. Nello stesso punto dello Statuto, inoltre, è stato per completezza specificato che il procedimento di approvazione previo parere deve essere applicato anche per i compensi dei *responsabili delle funzioni di controllo* (come implicitamente orientano le Disposizioni di vigilanza che si esprimono in punto di nomina di detti responsabili).

L'art. 7.3. n. 2) è stato modificato per esigenze di coordinamento con il nuovo testo dell'art. 25.1.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno due dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

8.4.- L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea in sede straordinaria anche una terza convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, con esclusione di quelli sui quali la deliberazione dell'Assemblea avviene su proposta del Consiglio di Gestione ovvero sulla base di una relazione o di un progetto da esso predisposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea di prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

Articolo 8. Convocazione.

Invariato

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

Invariato

9.3.- I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente se nominato; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei Soci e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, per quanto riguarda quella in sede straordinaria, in terza convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale, salvo quanto previsto dall'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

Invariato

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Invariato

TITOLO V SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*octies* e seguenti cod. civ..

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE

Articolo 13. Consiglio di Gestione.

13.1.- Composizione.

L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.

13.2.- Requisiti e incompatibilità.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Salvo che consti specifica approvazione *ad personam* assunta dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole della maggioranza più due dei suoi componenti e previo parere favorevole e unanime del Comitato Nomine, non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione, direzione o controllo o dipendenti di gruppi concorrenti o comunque di altre banche o società controllanti o controllate dalle stesse, salvo che si tratti di enti centrali di categoria o società partecipate dal o appartenenti al gruppo facente capo alla Società.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due). Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.

TITOLO V SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.

Invariato

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE

Articolo 13. Consiglio di Gestione.

13.1.- Invariato

13.2.- Invariato

13.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono, fermo quanto precisato dall'Articolo 13.8, alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

13.3.- Invariato

13.4.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentarne il numero. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.4.- Invariato

13.5.- Sostituzioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.5.- Invariato

13.6.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

13.6.- Invariato

13.7.- Simul stabunt simul cadent.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

13.7.- Invariato

13.8.- Cessazione.

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ.

13.8.- Invariato

13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.4, nomina il Presidente e uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo **25.5**, nomina il Presidente e uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

Motivazione

L'art. 13.9 è stato modificato per esigenze di coordinamento con il nuovo testo dell'art. 25.5, che nella versione proposta contiene la disciplina del Comitato Nomine.

Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo 25.4.

Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo **25.5**.

Motivazione

L'art. 14 è stato modificato per esigenze di coordinamento con il nuovo testo dell'art. 25.5, che nella versione proposta contiene la disciplina del Comitato Remunerazioni.

Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a Comitati o Commissioni in conformità allo Statuto è determinata ai sensi dell'Articolo 25.1, lett. a) dello Statuto.

Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a Commissioni in conformità allo Statuto è determinata ai sensi dell'Articolo **25.1.1**, lett. a) dello Statuto.

Motivazione

L'art. 15 è stato modificato per esigenze di coordinamento con il nuovo testo degli articoli 17.2, lett. s) e 25.1.1, lett. a).

Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.

16.1.- Luogo e convocazione.

Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione medesimo può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.

Invariato

16.2.- Avviso di convocazione.

Il Consiglio di Gestione viene convocato median-

te avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'Articolo 16.3.

16.3.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.

16.4.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo Articolo 16.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:

- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto;
- la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.

16.6.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa

senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.

17.1.- Gestione della Società.

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito.

17.2.- Competenze non delegabili.

Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:

- a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, nonché la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies e dell'Articolo 25.1, lett. l) dello Statuto;
- b) la politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;

c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;

d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;

e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;

f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;

g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto

Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.

17.1.- Invariato

17.2.- Competenze non delegabili.

Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:

- a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, nonché la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies e **dell'Articolo 25.1.2., lett. a)** dello Statuto;

b) **la definizione degli orientamenti e delle politiche** di gestione dei rischi, **compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme**, e dei controlli interni, **da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;**

c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;

d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;

e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;

f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;

g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto

alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-*bis*;

l) la nomina e la revoca del Responsabile della funzione del controllo interno, nonché dei responsabili delle funzioni la cui nomina sia di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione in forza di disposizioni legislative o regolamentari;

m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;

n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-*ter* cod. civ.;

o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;

p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;

q) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1 lettera l), nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;

r) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;

s) l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive;

t) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate.

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1 lettera l).

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), n), o), r) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Le deliberazioni di cui alla lettera s)

sto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-*bis*;

l) la nomina e la revoca, **con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, dei Responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da** disposizioni legislative o regolamentari;

m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;

n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-*ter* cod. civ.;

o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;

p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;

q) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione **ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera a) o approvazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera c)** del Consiglio di Sorveglianza, nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;

r) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;

s) la costituzione di Commissioni specializzate, con funzioni istruttorie e consultive, composte di consiglieri esecutivi, ai sensi dell'art. 25.1.1 lettera d);

t) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, **ivi inclusi i consiglieri esecutivi;**
u) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

v) la definizione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, dei sistemi di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società, nonché dei compensi spettanti ai responsabili delle funzioni di controllo interno nominati ai sensi della lettera l) del presente Articolo.

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1.2 lettera a).

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), n), o), r) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Le deliberazioni di cui alla lettera s)

sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione, d'intesa con il Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

17.3.- Deleghe.

Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.

17.4.- Credito speciale e agevolato.

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

17.5.- Esercizio delle deleghe.

Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

17.6.- Informativa.

Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere Delegato su quanto previsto nell' Articolo 19.3.

17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione, d'intesa con il Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

17.3.- Invariato

17.4.- Invariato

17.5.- Invariato

17.6.- Invariato

17.7.- Invariato

Motivazione

Le modifiche statutarie proposte tengono conto, in particolare, dei seguenti riferimenti normativi:

- par. 2.1. e 4 delle Disposizioni di vigilanza sul governo societario in tema rispettivamente di attribuzioni non delegabili dal CDG e di compiti in materia di remunerazioni;
- Disposizioni di vigilanza in materia di conformità;
- Regolamento Congiunto adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 29 ottobre 2007 in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento.

Rif. 17.2, lett. a)

La modifica apportata alla lettera a) è meramente formale e conseguente alla riformulazione dell'art. 25.1 dello Statuto.

Rif. 17.2, lett. b)

In linea con quanto previsto dal par. 3 delle Disposizioni di vigilanza in materia di conformità alle norme, è stato esplicitato, tra le attribuzioni non delegabili, il ruolo del Consiglio di Gestione nella predisposizione

della politica di gestione del rischio di non conformità. Parallelamente nell'art. 25.1.2, lett. b) è stato chiarito che tali politiche sono sottoposte ad approvazione del Consiglio di Sorveglianza.

Inoltre, è stato ritenuto opportuno specificare la responsabilità del Consiglio di Gestione quale organo proponente nella definizione degli orientamenti strategici e delle politiche di gestione dei rischi, tenendo conto della disposizione statutaria che riserva al CDS la loro approvazione (art. 25.1., lett. m) della versione vigente dello Statuto e art. 25.1.2, lett. b), come riformulato) e dell'esigenza indicata dall'Autorità di Vigilanza di individuare in modo chiaro e puntuale l'ambito delle materie attribuite alla competenza del CDS, qualificando natura e contenuti del potere decisionale dello stesso rispetto al CDG.

Rif. 17.2, lett. f)

In tema di partecipazioni, valutata l'opzione consentita da Banca d'Italia di delegare le operazioni comportanti *variazioni non significative del perimetro del Gruppo*, si ritiene più opportuno mantenere la riserva di competenza del CDG per ogni variazione e non modificare lo Statuto.

Rif. 17.2, lett. l)

La riserva di competenza del CDG sulla nomina del *responsabile della funzione di conformità* è già regolata nello Statuto. L'art.17.2, lett. l) infatti riserva sempre al CDG la nomina dei responsabili delle funzioni interne nei casi in cui ciò sia richiesto da disposizioni legislative o regolamentari. Per le funzioni di controllo la previsione di un *parere preventivo del CDS* richiesta dalle nuove regole di vigilanza è stata esplicitata nel regolamento del CDG (art. 14.3) e nel Regolamento del CDS (art. 7.1.4, sub 10).

Il Regolamento Congiunto adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 29 ottobre 2007 in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento, nell'indicare le funzioni di controllo – le funzioni di conformità alle norme, di gestione del rischio, di revisione interna – prevede in argomento l'accordo dell'organo con funzione di supervisione strategica; si ritiene che tale accordo possa essere espresso attraverso il rilascio di un parere favorevole del CDS.

Tenuto conto delle indicazioni espresse nelle Disposizioni di vigilanza, si ritiene opportuno registrare in Statuto la nuova procedura prescritta.

Rif. 17.2, lett. q)

Come già anticipato nel commento dedicato alle modifiche proposte per l'art. 7.3 dello Statuto, in coerenza con le Disposizioni di vigilanza che riservano al CDS il compito di approvare le *politiche di remunerazione in favore dei dipendenti o collaboratori*, occorre parallelamente prevedere la competenza del CDG a predisporre tali politiche soggette ad approvazione del CDS. Tali attribuzioni sono state inserite nello Statuto alla lettera c) del nuovo art. 25.1.2 (quanto alla competenza del CDS) e alla *lett. q) dell'art. 17.2* (quanto alla competenza del CDG) mediante *rinvio* alla stessa lett. c) dell'art. 25.1.2, come riformulato.

Rif. 17.2, lett. s)

Alla lettera s) è stata contemplata, come materia riservata del Consiglio di Gestione, la costituzione di *Commissioni specializzate*, con un duplice obiettivo: da un lato, nel contesto del principio di unitarietà della direzione aziendale affidata al Consigliere Delegato, contribuire alla dialettica interna all'organo responsabile della gestione, incrementando la collegialità nel processo decisionale; dall'altro, dare concreta applicazione al principio vigente nelle Disposizioni di Vigilanza circa la prevalenza dei consiglieri esecutivi nel CDG.

Rif. 17.2, lett. t)

La precisazione aggiunta alla lettera t) intende riscontrare in modo puntuale l'indicazione di vigilanza che riserva al Consiglio di Gestione la designazione dei consiglieri esecutivi delle società controllate (par. 2.1., Linee Applicative, lett. f delle Disposizioni sul governo societario). Nella nuova previsione statutaria è stata pertanto esplicitata la competenza sulla *designazione dei consiglieri esecutivi delle controllate* (ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione delle controllate a procedere alla loro nomina, ai sensi dell'art. 2381, comma 3, c.c.).

Rif. 17.2, lett. u)

Si è optato per riscontrare in via statutaria l'indicazione di Banca d'Italia sulla riserva di competenza in favore del CDG in materia di approvazione dei principali regolamenti interni, inserendo nell'art. 17.2 dello Statuto una nuova lett. u) (cfr. par. 2.1. delle Disposizioni sul governo societario, Linee Applicative, lett. b).

Rif. 17.2, lett. v)

Nell'introdurre una nuova materia di competenza del CDG tra le attribuzioni non delegabili, si è, in particolare, tenuto conto di quanto previsto dalle Disposizioni sul governo societario al par. 4, Linee Applicative,

lett. e). Ferme le competenze del CDG e del CDS in tema di definizione ed approvazione delle politiche di remunerazione dei dipendenti, è stato più puntualmente disciplinato il coinvolgimento degli organi con funzione di supervisione strategica nella definizione dei sistemi di incentivazione e *remunerazione spettanti ai soggetti apicali*, come richiesto dalla Banca d'Italia, nonché prevista una analoga procedura con riferimento ai responsabili delle *funzioni di controllo interno*. Il coinvolgimento è stato così qualificato in termini di definizione dei sistemi di incentivazione da parte del CDG, previo parere del CDS. È stata infine apportata una modifica meramente formale, conseguente alla riformulazione dell'art. 25.1 dello Statuto, inserendo il richiamo all'art. 25.1.2, lett.a) (anziché all'art. 25.1, lett. l).

Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.

18.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;
- b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
- c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dall'Articolo 17.7 dello Statuto;
- f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

18.2.- In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) un Vice-Presidente - ed ove questi siano due, il più anziano di essi, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3 - in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio di Gestione diverse dalle deliberazioni delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera q) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, nonché alla designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera t) dello stesso articolo.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione

Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.

18.1.- Invariato

18.2.- In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) un Vice-Presidente - ed ove questi siano due, il più anziano di essi, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3 - in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio **stesso**.

Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni rientranti tra quelle non delegabili di cui all'Articolo 17.2 dello Statuto, riguardanti:

- operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera q) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, **purché non rientranti in materie per le quali sia prevista una delibera, approvazione, o autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'Articolo 25.1 dello Statuto;**

della sua prima riunione successiva.

- la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera t) dello stesso articolo.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

18.3.- Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 18.2, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione o, qualora i Vice-Presidenti siano due, il più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

18.3.- Invariato

Motivazione

In corrispondenza con la revisione delle materie di competenza del Consiglio di Sorveglianza nel contesto dell'art. 25.1 si è ritenuto di modificare la disposizione che regola l'assunzione di *delibere di competenza del Consiglio di Gestione in via d'urgenza*, per rendere coerente tale previsione con la possibilità di operazioni di valore unitario inferiore al 6% del patrimonio di vigilanza che ricadano tra quelle di rilievo strategico, con conseguente necessario coinvolgimento del Consiglio di Sorveglianza.

La formulazione dell'articolo viene inoltre lievemente riesposta per favorirne la maggiore chiarezza.

Articolo 19. Consigliere Delegato.

19.1.- Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5.

19.2.- Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali.

Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.

Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

Articolo 19. Consigliere Delegato.

Invariato

19.3.- Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

20.1.- Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.

20.2- Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società; deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e

b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

20.3.- Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Motivazione

È stata proposta una revisione dei requisiti professionali del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, che vengono allineati allo standard meno dettagliato riscontrato tra gli emittenti quotati. In specie, è stato *eliminato l'obbligo di iscrizione nel registro dei revisori contabili*, confermando gli ulteriori requisiti di professionalità e onorabilità attualmente previsti dall'art. 20.2. dello Statuto.

Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

20.1.- Invariato

20.2- Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e

b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

20.3.- Invariato

Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.

21.1.- La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 18.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

21.2.- Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.

21.3.- I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di nomina.

21.4.- Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

21.5.- Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

21.6.- Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

SEZIONE SECONDA – CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.

22.1.- Composizione.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e

Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.

Invariato

SEZIONE SECONDA – CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.

22.1.- Composizione.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e

indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno sei componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori contabili e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

22.2.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto.

22.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-*bis* cod. civ. e sono rieleggibili.

Motivazione

L'opportunità di disporre della sufficiente flessibilità organizzativa dei Comitati suggerisce un'integrazione da 6 a 10 del numero minimo di Consiglieri indipendenti.

Si è, pertanto, ritenuto opportuno modificare l'art. 22.1 dello Statuto nell'indicazione del numero da "sei" a "dieci" dei Consiglieri che devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.

23.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di

indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno **dieci** componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori contabili e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

22.2.- Invariato

22.3.- Invariato

Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.

23.1.- Invariato

una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare copia delle certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari;

b) ciascun socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo alla data di scadenza di cui sopra, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

d) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

23.2.- Votazione.

Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.

I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

23.2.- Invariato

23.3.- Invariato

23.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e/o il requisito di cui all'Articolo 22.1, terzo comma, dello Statuto, si procederà ad escludere il candidato che abbia riportato il quoziente più basso e che non abbia nessuno dei due requisiti ora citati. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti richiesti tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

23.4.- Invariato**23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.**

L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

23.5.- Invariato**23.6.- Lista unica.**

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

23.6.- Invariato**23.7.- Assenza di liste.**

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

23.7.- Invariato**23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.**

Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

23.8.- Invariato**23.9.- Sostituzioni.**

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare o il secondo non eletto qualora il primo non avesse i requisiti di legge o regolamentari o statutari del

23.9.- Invariato

componente venuto a mancare. Qualora ciò non fosse per qualsiasi motivo possibile, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

L'operazione di sostituzione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso assicurare la presenza di almeno un Consigliere dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 23.5, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente.

23.10.- Incompatibilità.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa.

Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

23.11.- Simul stabunt simul cadent.

Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.

23.12.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

23.13.- Compensi.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso per l'opera svolta, che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni, stabilisce i compensi per il Presidente, per i Vice-Presidenti e per i Consiglieri di Sorveglianza a cui siano attribuiti particolari cariche, poteri o funzioni dallo Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso.

23.10.- Invariato

23.11.- Invariato

23.12.- Invariato

23.13.- Compensi.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina, **tenendo conto anche dei compensi da riconoscere ai Consiglieri investiti di particolari cariche.**

Motivazione

Sulla base di quanto previsto nel par. 4 delle Disposizioni di vigilanza sul governo societario, è stato rivisto il contenuto dell'art. 23.13 dello Statuto, che attualmente rimette al CDS e non all'Assemblea la *remunerazione dei membri del Consiglio di Sorveglianza con particolare cariche*.

Nel modello dualistico, come regolato dalla Banca d'Italia, paiono riconosciuti poteri di autoregolamentazione del Consiglio di Sorveglianza, con il limite di una predeterminazione del corrispettivo da parte dell'Assemblea. In questo senso, pare opportuno valorizzare condizioni di flessibilità organizzativa del Consiglio, nei limiti del possibile, prevedendo che l'Assemblea per l'intero periodo della carica deliberi sul compenso spettante ai Consiglieri, anche con riferimento agli ulteriori incarichi non espressamente previsti dallo Statuto ed attribuiti dal Consiglio di Sorveglianza, quali quelli di Presidente dei Comitati.

Il secondo paragrafo dell'art. 23.13 è conseguentemente eliminato.

Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

24.1.- Convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

24.2.- Cadenza.

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

24.3.- Richiesta di convocazione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

24.4.- Luogo.

Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

24.5.- Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Articolo 24.6.

24.6.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite

Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

24.1.- Invariato

24.2.- Invariato

24.3.- Invariato

24.4.- Invariato

24.5.- Invariato

24.6.- Invariato

sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

24.7.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

È tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e di uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

24.9.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

24.7.- Invariato

24.8.- Invariato

24.9.- *Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza. Il Consigliere di Sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società rilevante ai sensi dell'articolo 25.1.2 dello Statuto, deve darne notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.*

24.10.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Motivazione

Le indicazioni di vigilanza richiedono una disciplina statutaria sugli *interessi dei membri del CDS* (par. 2.1., Linee Applicative, lett.g). Attualmente l'art. 3.2. del Regolamento del CDS già prevede un obbligo di informativa in materia da parte dei Consiglieri di Sorveglianza.

È stata prevista l'introduzione dopo l'art. 24.8 dello Statuto di un articolo che, per l'ipotesi di esercizio delle funzioni di supervisione strategica definite nell'art. 25.1.2 dello Statuto, riscontri la disposizione di vigilanza, richiedendo i) un obbligo di informativa dei Consiglieri di Sorveglianza, tempestiva ed esauriente, circa natura, termini, origine e portata dell'interesse che abbiano nell'operazione per conto proprio o di terzi e ii) la motivazione della delibera sulle ragioni e sulla convenienza delle operazioni.

Nel riportare in Statuto tali nuove previsioni si intende ovviamente far salvo quanto stabilito dall'art. 136 TUB. In relazione alla disciplina in materia di parti correlate, per la quale la Consob ha annunciato a breve la attesa riforma, pare opportuno attendere l'emanazione delle nuove disposizioni, per adottare eventuali determinazioni statutarie. Restano del resto ferme le attuali regole di autodisciplina adottate dalla Società in adesione al Codice di Borsa.

L'art. 24.9 viene rinumerato come 24.10.

Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.

25.1.- Materie di competenza.

Il Consiglio di Sorveglianza:

- a) su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a Comitati o Commissioni ai sensi dell'Articolo 15;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;
- c) esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- e) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- f) riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-*bis* cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;
- g) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;
- h) indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato ed esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- i) delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
- l) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti; autorizza le operazioni strategiche. In particolare, inoltre, autorizza:
 - (i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul

Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.

25.1.- Materie di competenza.

Il Consiglio di Sorveglianza, ***nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente articolo.***

25.1.1 Il Consiglio di Sorveglianza:

- a. su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione ***che siano assegnati a Commissioni ai sensi dell'Articolo 15, ovvero*** investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;
- b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;
- c. ***[ex d]*** promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- d. ***[ex h]*** indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato **e i consiglieri esecutivi, ai sensi della normativa di vigilanza vigente;** esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

25.1.2 Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione:

- a. ***[ex l]*** delibera in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del gruppo **e le loro modifiche;** autorizza le operazioni strategiche.

A tale specifico riguardo autorizza:

- (i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;
- (ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iii) investimenti o disinvestimenti che comportino impegni per la Società **di** ammontare complessivo superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iv) le operazioni di seguito indicate, ove non siano riconducibili ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Banca e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione**

- capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;
- (ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di rilevante valore strategico o di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato, nonché l'acquisto o la vendita di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda di rilevante valore strategico;
 - (iii) investimenti o disinvestimenti di rilevanza strategica e/o che comportino impegni per la Società il cui ammontare complessivo sia superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
 - (iv) stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione, parasociali di rilevanza strategica;
 - m) approva gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del Gruppo;
 - n) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.
- Il Consiglio di Sorveglianza potrà indicare i criteri di identificazione delle operazioni strategiche da sottoporre alla sua autorizzazione.

e loro eventuali modificazioni, già approvati dal Consiglio di Sorveglianza:

- I. gli acquisti, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo – come definito dall'art. 23 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) – in società, ovvero gli acquisti di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui perfezionamento è subordinato all'autorizzazione: delle Autorità di Vigilanza italiane, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1,5 miliardi; delle Autorità di Vigilanza di altri Paesi UE ed extra UE, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1 miliardo;**
 - II. le cessioni, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo, come definito dall'art. 23 del TUB, in società ovvero di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui valore è superiore a euro 1 miliardo e/o che comportano il rilascio di garanzie per un importo superiore a euro 1,5 miliardi ovvero di valore non determinabile;**
 - III. gli investimenti e i disinvestimenti, diversi da quanto indicato sub a) e b), il cui valore è superiore a euro 1 miliardo;**
 - IV. la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali, comprese le aggregazioni o alleanze con altri gruppi nazionali o internazionali, che modifichino significativamente gli obiettivi assegnati alle Business Unit della Banca nell'ambito del piano industriale;**
 - (v) tutte le operazioni indicate nel precedente punto (iv), a prescindere dai limiti di importo ivi indicati, che possono comportare l'assunzione di un rischio di reputazione, nei termini definiti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale delle Banche emanate dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) e disciplinati dalle Linee Guida che la Banca abbia adottato in argomento, ove non riconducibili ai parametri ivi indicati;**
 - (vi) la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare.**
- b. [ex m, in parte]** approva gli orientamenti e le politiche di gestione dei rischi, **compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni;**
- c. approva le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.**

Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza può rappresentare al Consiglio di Gestione il proprio indirizzo, ai fini della predisposizione della relativa proposta, con riferimento alle operazioni strategiche previste nel presente articolo 25.1.2, alla lettera a. sub (i) – nella misura in cui dette operazioni siano di valore unitario superiore al 6% del patrimonio di vigilanza – nonché alla stessa lettera a. sub (ii) e (iii). Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.

25.1.3 Con riferimento alla funzione di controllo, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. ***[ex m, in parte]*** valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del gruppo;
- b. ***[ex c]*** esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- c. ***[ex e]*** presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- d. ***[ex f]*** riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-*bis* cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;
- e. ***[ex g]*** informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

25.1.4 Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. ***[ex i]*** delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
- b. ***[ex n]*** esercita ogni altro potere previsto dalla normativa *pro tempore* vigente o dallo Statuto.

25.2.- Altre materie di competenza.

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;

25.2.- Altre materie di competenza.

Invariato

c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

25.3.- Poteri di vigilanza.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

25.4.- Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni e Comitato per il Controllo.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno un Comitato Nomine, composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine avrà funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione.

Costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.

Costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Il Comitato per il Controllo, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

I componenti del Comitato sono tenuti a partecipa-

25.3.- Poteri di vigilanza.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni nei confronti dei Consiglieri di Gestione ai sensi dell'art. 151-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

25.4.- Comitato per il Controllo.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza ***diversi dal Presidente. Tutti i componenti del Comitato per il Controllo devono essere*** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., ***nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente***, ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Fermo quanto disposto all'art. 23.12, l'Assemblea può revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza che fanno parte del Comitato per il Controllo con delibera debitamente motivata.

Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo previa delibera debitamente motivata.

Il Comitato per il Controllo, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, ***anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può*** scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo

re alle riunioni del Consiglio di Gestione.

in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Comitato per il Controllo è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

25.5. - Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni
Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Nomine composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine avrà funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.

La maggioranza dei componenti del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

25.5.- Altri Comitati.

Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.

25.6.- Altri Comitati.

Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.

Motivazione

Art. 25.1 – Materie di competenza

Le modifiche statutarie proposte tengono conto, in particolare, dei seguenti riferimenti normativi:

- par. 2.1.- 2.2. e 4 delle Disposizioni di vigilanza sul governo societario in tema rispettivamente di attribuzioni attinenti all'esercizio della funzione di supervisione strategica e di controllo e di compiti in materia di remunerazioni;

- Disposizioni di vigilanza in materia di conformità;

- Regolamento Congiunto adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 29 ottobre 2007 in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento.

In termini generali, le indicazioni di vigilanza richiedono che lo Statuto delle banche che adottano il sistema dualistico definisca in modo chiaro le materie di competenza del CDS, limitandole alle sole operazioni effettivamente strategiche, qualifichi natura e contenuti del potere decisionale del CDS ed individui le operazioni strategiche per le quali il CDS può rappresentare il proprio indirizzo al CDG ai fini dell'elaborazione della proposta.

Nell'intento di riscontrare puntualmente le indicazioni di vigilanza, si è proceduto a riarticolare in modo sistematico l'art. 25.1 dedicato alle materie di competenza del CDS, specificando la tipologia di operazioni

che vengono qualificate come strategiche e le operazioni per le quali il CDS può rappresentare il proprio indirizzo al CDG.

Nel nuovo art. 25.1.1 dello Statuto alla lettera d) si è previsto che il Consiglio di Sorveglianza, nel definire la composizione del Consiglio di Gestione, in conformità al disposto della normativa di vigilanza che prescrive una prevalenza di componenti esecutivi al suo interno, indichi quali Consiglieri devono presentare tale profilo di esecutività, oltre al Consigliere Delegato.

Nel nuovo art. 25.1.2. dello Statuto, alla lettera a) sono state identificate con maggiore chiarezza le operazioni considerate strategiche. Al riguardo, si è tenuto conto dell'esercizio recentemente condotto in occasione dell'elaborazione del Regolamento del Consiglio di Sorveglianza del 1° luglio 2008 (art. 7.1.2. del Regolamento CDS).

Superando l'impostazione previgente, invece, è stata eliminata la previsione statutaria che consentiva al CDS di indicare i criteri di identificazione delle operazioni strategiche da sottoporre alla sua autorizzazione, pur ritenendo ragionevole che, in presenza di chiare indicazioni statutarie, il regolamento del CDS possa eventualmente specificare, senza ampliare, i criteri stabiliti nello Statuto.

All'art. 25.1.2 lett. b), in linea con quanto previsto dal par. 3 delle Disposizioni di vigilanza in materia di conformità alle norme, è stato esplicitato che il CDS approva le politiche di gestione del rischio di non conformità. Analogamente nell'art. 17.2. è stato precisato il ruolo del CDG.

In materia di remunerazione ed incentivazione dei dipendenti, è stata prevista nello Statuto la competenza del CDS ad approvare, su proposta del CDG, le *politiche di remunerazione a favore dei dipendenti o collaboratori*, come già evidenziato nel commento dedicato agli artt. 7.3. e 17.2. dello Statuto. Le modifiche proposte sono state recepite nella riformulazione dell'art. 25.1.2, sub lettera c.

Quanto, invece, al coinvolgimento nella determinazione dei *sistemi di incentivazione e remunerazione dei soggetti apicali*, nell'art. 17.2. è stato previsto l'inserimento di una disposizione che attribuisce al CDG il compito di definire tali sistemi di remunerazione, sentito il parere del CDS, in analogia al vigente art. 27 dello Statuto dedicato alla nomina, revoca e remunerazione dei Direttori Generali.

Nel penultimo paragrafo dell'art. 25.1.2, in linea con quanto indicato da Banca d'Italia, sono stati predeterminati i casi in cui il CDS può rappresentare il proprio *indirizzo* al CDG ai fini dell'elaborazione della proposta su operazioni strategiche fondamentali.

25.3 – Poteri di vigilanza

Le Disposizioni di vigilanza richiedono che lo statuto delle banche con modello dualistico contempli il *potere dei membri del CDS di richiedere notizie ai consiglieri di gestione*, definendo le modalità di esercizio di tale prerogativa (cfr. par. 2.2. delle Disposizioni sul governo societario, Linee Applicative, lett. i).

Il potere indicato è già previsto dall'art. 25.3 dello Statuto, che richiama l'art. 151-bis TUF. Va, inoltre, considerato che lo Statuto già prevede flussi informativi standardizzati dal CDG verso il CDS, che rappresentano una forma ordinata di risposta alle esigenze informative dei Consiglieri di Sorveglianza. Il Regolamento del Consiglio di Sorveglianza (art. 7.2, terzo alinea) prevede, inoltre, le modalità secondo cui esercitare tale potere, anche nei confronti delle società controllate.

Si è ritenuto comunque necessario definire nello Statuto le modalità di esercizio del potere di richiesta idonee a non intralciare l'operatività aziendale. In questo senso, è stato previsto che le richieste di informazioni svolte dai componenti del CDS siano canalizzate di regola tramite il Presidente del CDS e il Presidente del CDG e l'Amministratore Delegato, ferma restando la facoltà di poter chiedere informazioni direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate. Inoltre, il potere di richiedere informazioni ai Consiglieri di Gestione è sempre consentito ai membri del Comitato per il Controllo, che partecipano alle riunioni del CDG.

Le Disposizioni sul governo societario sembrano, inoltre, richiedere – specie per il modello dualistico – che lo Statuto contempli una regolamentazione specifica rispetto alla normativa di riferimento dei *compiti e poteri del CDS* idonea a consentire *l'informativa verso Banca d'Italia di cui all'art.52 TUB* (cfr. par. 2.2.) .

La previsione che affida al CDS il compito di informare la Banca d'Italia sulle irregolarità gestionali e violazioni delle norme è già prevista dall'art. 25.1, lett. g) dello Statuto, nell'attuale formulazione, e dall'art. 25.1.3, lett. e) della nuova versione proposta.

Nel quadro del rafforzamento delle funzioni di vigilanza del CDS, idoneo anche a consentire l'informativa prescritta dall'art. 52 TUB, è stato previsto nell'art. 25.4. dello Statuto l'invio al Comitato per il Controllo di flussi informativi periodici ed occasionali da parte delle funzioni di controllo.

25.4- Comitato per il Controllo

La disciplina del Comitato per il Controllo viene riprodotta, con alcune nuove previsioni, nell'art. 25.4. denominato "Il Comitato per il Controllo".

Nel definire le cautele statutarie dedicate al *rafforzamento dell'indipendenza ed efficacia della funzione di*

controllo, è stato previsto, all'art. 25.4. dello Statuto che *il Presidente del CDS non può fare parte del Comitato per il Controllo.*

Viene ulteriormente chiarito che i componenti del Comitato devono essere *tutti indipendenti* secondo la definizione del Codice di Autodisciplina e secondo la disciplina legislativa e regolamentare, aderendosi ad uno standard più elevato rispetto a quello delle altre società quotate.

In linea con quanto statuito dalle Disposizioni di vigilanza è stato previsto l'obbligo di adeguata *motivazione della delibera* dell'Assemblea e del Consiglio di Sorveglianza che rispettivamente *revochi o sostituisca* i membri del Comitato per il Controllo (Par. 2.2. Linee Applicative, lett. k).

Quanto all'esercizio dei *poteri ispettivi* da parte del Comitato per il Controllo, lo Statuto già prevede che il Comitato possa "procedere in qualunque momento ad atti di ispezione e controllo"; è stato esplicitato che l'esercizio del potere ispettivo possa avvenire su indicazione del CDS, come indicato dall'Autorità di Vigilanza (cfr. Par. 2.2. Linee Applicative, lett h) e nota 17).

Come anticipato nel commento dedicato all'art. 25.1., nel quadro del rafforzamento delle funzioni di vigilanza del Consiglio di Sorveglianza anche ai fini dell'informativa dovuta alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 52 TUB, è sembrato opportuno qualificare in Statuto il ruolo del Comitato per il Controllo quale riferimento continuo per le funzioni di controllo interno, precisando che da tali funzioni il Comitato riceve informative occasionali e periodiche.

Da ultimo, si evidenzia che l'art. 25.4 dello Statuto vigente già prevede l'obbligo per i componenti del Comitato per il Controllo di *partecipare alle riunioni del CDG*, in linea con quanto stabilito dalle Disposizioni di vigilanza. Si noti che il Regolamento interno del Consiglio di Gestione stabilisce che alle riunioni del Consiglio stesso partecipano – senza diritto di voto - i componenti del Comitato per il Controllo e assiste il Segretario del Consiglio di Sorveglianza.

25.5 – Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni

L'art. 25.5 viene ridenominato "Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni", mentre la disciplina del Comitato per il Controllo è contenuta nel precedente art. 25.4.

Le Disposizioni di vigilanza non richiedono espressamente un'indicazione in Statuto sulla presenza di indipendenti nei Comitati, disponendo sul punto con una norma regolamentare direttamente applicabile. Tuttavia, è stata raccomandata dall'Autorità di Vigilanza una previsione statutaria in argomento, richiedendosi la previsione di una maggioranza degli indipendenti con riferimento al Comitato per le Remunerazioni.

Si propone, pertanto, di registrare tale indicazione nelle disposizioni statutarie dedicate al Comitato Remunerazioni e, al contempo, di riferire il requisito anche al Comitato Nomine, in linea con le disposizioni del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. già ordinariamente applicato dalla Banca. Il requisito di indipendenza viene definito in linea con le previsioni del Codice di Autodisciplina e con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

25.6 – Altri Comitati - L'art. 25.5 viene rinumerato come 25.6.

Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

26.1.- Oltre a quanto previsto dagli Articoli 10.1 e 24.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Società e del gruppo, formulando proposte in proposito;
- c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo,

Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Invariato

e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;

e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;

f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;

g) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;

h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;

i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;

l) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;

m) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";

n) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

26.2.- In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Articolo 27. Direttori Generali.

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina i poteri ed i compensi di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni

Articolo 27. Direttori Generali.

Invariato

inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e competenze.

TITOLO VI BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO

Articolo 28. Bilancio e utili.

28.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2.- Il Consiglio di Gestione redige il progetto bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

28.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.

Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;

c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

28.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 29. Azioni di risparmio.

29.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

29.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 28.3.

29.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

29.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

TITOLO VI BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO

Articolo 28. Bilancio e utili.

Invariato

Articolo 29. Azioni di risparmio.

Invariato

La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

29.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

29.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.

Il compenso del Rappresentante comune è determinato nella misura del 10% (dieci per cento) del compenso spettante in base alla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti per la carica di presidente del collegio sindacale. Esso è a carico della Società.

L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

29.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

TITOLO VII CONTROLLO CONTABILE – RECESSO – SCIoglIMENTO – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Controllo Contabile.

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 31. Recesso.

31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. È escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

31.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

TITOLO VII CONTROLLO CONTABILE – RECESSO – SCIoglIMENTO – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Controllo Contabile.

Invariato

Articolo 31. Recesso

Invariato

Articolo 32. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

**TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE****Articolo 34. Prime nomine.**

Anche in deroga allo Statuto che sarà vigente con l'efficacia della fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A., i Consiglieri di Sorveglianza in numero di 19 saranno nominati per la prima volta, per la durata di tre esercizi, dall'Assemblea ordinaria della Società Incorporante applicando le disposizioni di cui alla presente norma transitoria.

Gli azionisti saranno invitati a depositare entro quindici giorni dall'assemblea ordinaria di Banca Intesa S.p.A. liste di candidati muniti dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Articolo. In particolare il candidato elencato al numero 2 di ciascuna lista dovrà essere munito dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio. Dei successivi candidati di ogni lista almeno tre dovranno possedere i requisiti di indipendenza previsti dal predetto Codice di Autodisciplina e due essere iscritti all'Albo dei revisori dei conti e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio.

Per la soglia di possesso azionario necessario alla presentazione delle liste e per ogni altra modalità e requisito per la presentazione delle liste si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 23 dello statuto di Banca Intesa S.p.A. vigente al momento dell'Assemblea straordinaria chiamata ad approvare il progetto di fusione.

Risulteranno eletti i primi 18 candidati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato tratto dalla lista che ha riportato il secondo maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista tutti i 19 componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno tratti da tale lista. Il Presidente e i due Vice Presidenti saranno nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

La nomina dei predetti 19 Consiglieri di Sorveglianza sarà efficace dal momento di efficacia della fusione. Il Consiglio di Sorveglianza in carica nomina senza indugio il Consiglio di Gestione.

Articolo 32. Scioglimento.

Invariato

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Invariato

**TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE****Articolo 34. Prime nomine.**

Invariato

Successivamente alla efficacia della fusione tuttavia, al fine di consentire la più diffusa partecipazione all'elezione di due altri Consiglieri, sarà convocata un'assemblea ordinaria chiamata a deliberare ulteriori 2 Consiglieri di Sorveglianza, i quali pure rimarranno in carica 3 esercizi (fatta eccezione della porzione di esercizio intercorrente tra l'efficacia della fusione e l'efficacia della loro nomina), e scadranno pertanto insieme ai 19 Consiglieri di cui sopra. La nomina degli ulteriori 2 Consiglieri di Sorveglianza avverrà pure con la procedura di voto di lista quale disciplinata dallo statuto per allora vigente, fatta avvertenza che:

- (i) i candidati dovranno possedere unicamente i requisiti previsti per tutti e ciascuno dei Consiglieri di Sorveglianza, e che
- (ii) la percentuale di partecipazione azionaria richiesta per la presentazione di lista sarà almeno dell'1%, ma non potrà eccedere il 3% del capitale sociale.

Articolo 35. Requisiti statutari di onorabilità, professionalità e indipendenza.

35.1.- Disposizione transitoria.

Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

35.2.- Requisiti di onorabilità.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza e i componenti il Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

35.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i Consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

35.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.

I componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità

Articolo 35. Requisiti statutari di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Invariato

rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

Articolo 36. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.

Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.

TITOLO IX DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 37. Disposizione finale.

In applicazione della norma transitoria contenuta nell'Articolo 34 dello Statuto, i primi Consiglieri di Sorveglianza sono stati nominati per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria della incorporante Banca Intesa tenutasi in data 1° dicembre 2006 e sono entrati in carica alla data di efficacia della fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.A. di Sanpaolo IMI S.p.A. e della corrispondente efficacia dello Statuto.

Motivazione

Tenuto conto del mandato del Consiglio di Gestione in carica e nell'ottica di assicurare la opportuna gradualità al processo di adeguamento della struttura dell'organo di gestione, in coerenza con le norme di vigilanza, è stata prevista una disposizione finale che stabilisce la decorrenza dell'applicazione del nuovo testo dell' art. 17.2 lettera s) e dell'art. 25.1.1. lettera d) a partire dal momento del rinnovo dell'intero Consiglio.

Milano, 20 marzo 2009

Articolo 36. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.

Invariato

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37. Disposizioni finali.

37.1.- Invariato

37.2.- La costituzione delle Commissioni di cui all'art. 17.2 lettera s) e l'indicazione dei consiglieri esecutivi di cui all'art. 25.1.1. lettera d) sono da effettuarsi a partire dalla nomina dell'intero Consiglio di Gestione successiva all'assemblea del [*] aprile 2009. Pertanto, sino ad allora il Consiglio di Gestione può costituire Comitati o Commissioni con funzioni consultive.

Per il Consiglio di Gestione
il Presidente - Enrico Salza

Relazione del Consiglio di Sorveglianza all'Assemblea degli Azionisti

ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 25.1, lettera f), dello Statuto

Signori Azionisti,

a due anni dall'adozione del sistema dualistico di amministrazione e controllo, il Consiglio di Sorveglianza ritiene di poter dare ulteriore conferma che tale scelta risulta adeguata per gestire un'organizzazione complessa come quella di Intesa Sanpaolo.

Preme infatti ribadire, anzitutto, l'importanza della chiara distinzione tra le funzioni di indirizzo, supervisione strategica e controllo attribuite al Consiglio di Sorveglianza e quelle proprie della gestione dell'impresa che spettano al Consiglio di Gestione. Tale distinzione, più volte sottolineata dalla stessa Banca d'Italia, continua a trovare puntuale riscontro anche nel testo statutario modificato che viene sottoposto all'Assemblea. La nuova formulazione proposta rafforza, infatti, l'indirizzo seguito da Intesa Sanpaolo sin dalla sua costituzione, con una divisione dei compiti che permette di delineare inequivocabilmente ruoli e responsabilità dei due Organi, nell'ottica della gestione complessiva della Banca. Al riguardo, la Relazione sul Governo Societario – alla quale si rinvia – fornisce una rappresentazione dettagliata delle funzioni assegnate agli Organi sociali di Intesa Sanpaolo e dagli stessi svolte.

Merita inoltre di essere nuovamente sottolineata l'esperienza delle scelte organizzative effettuate dal Consiglio di Sorveglianza per l'adempimento delle proprie funzioni, nel rispetto delle previsioni statutarie e in adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.. Ci si riferisce in particolare alla costituzione, nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza, di cinque Comitati la cui operatività assicura all'Organo collegiale e ai singoli componenti un adeguato e tempestivo approfondimento delle materie di sua competenza, attraverso la formulazione di osservazioni e pareri, nonché un'informativa puntuale e circostanziata sull'attività svolta.

Vanno altresì considerati i ruoli svolti dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza – particolarmente rilevante nella supervisione e nell'attivazione degli Organi sociali – e dal Consigliere Segretario, che rappresenta un elemento di raccordo di tutti i compiti propri del Consiglio, a maggior presidio degli stessi.

Completa il modello organizzativo adottato l'attività dell'Unità Organizzativa "Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza", che assiste l'Organo collegiale, il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e i Comitati nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Ciò premesso, si sottolinea che la presente Relazione adempie principalmente agli obblighi posti dall'art. 153 del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e, quindi, riferisce sull'attività di vigilanza svolta nonché sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati. Si rinvia nuovamente alla Relazione sul Governo Societario per l'informativa relativa agli altri compiti assegnati e alle altre funzioni svolte dal Consiglio di Sorveglianza.

Avuto riguardo a quanto sopra, il Consiglio di Sorveglianza:

- a) dà atto di avere, anche tramite i Comitati costituiti al proprio interno:
 - svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge e dallo Statuto secondo i principi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenuto altresì conto delle raccomandazioni fornite dalla Consob con le proprie Comunicazioni e, in particolare, con la Comunicazione n. 1025564 del 6 aprile 2001 e successivi aggiornamenti;
 - autorizzato la proposta di modifica dello Statuto, da sottoporre all'Assemblea, anche in relazione al suo adeguamento alle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca d'Italia nel marzo 2008;
 - ottenuto dal Consiglio di Gestione – alle cui riunioni ha sempre partecipato il Comitato per il Controllo – periodiche informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Banca e dalle società dalla stessa controllate, anche nel rispetto del disposto dell'art. 150, comma 1, del TUF;
 - acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite osservazioni dirette, acquisizione di informazioni e incontri periodici con i Responsabili delle principali funzioni aziendali, con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ("Dirigente Preposto")

-
- e con Reconta Ernst & Young S.p.A., società incaricata della revisione dei bilanci di esercizio e consolidato della Banca, per quanto concerne quest'ultima anche ai fini del reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 150, commi 3 e 5, del TUF;
- vigilato sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni e amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'acquisizione di informazioni e incontri periodici con i Responsabili delle rispettive funzioni e l'esame dei documenti aziendali e di quelli predisposti dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;
 - vigilato sulle concrete modalità di attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- b) fa presente, anche in relazione alla specifica competenza attribuitagli dalla legge e dallo Statuto in merito all'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato:
- che in data 20 marzo 2009 il Consiglio di Gestione ha esaminato i progetti di bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008 che, unitamente alle connesse Relazioni sulla gestione, sono stati messi a disposizione del Consiglio di Sorveglianza in pari data, in deroga autorizzata a quanto previsto dall'art. 2429, 1° comma, del codice civile;
 - di aver verificato l'osservanza delle norme di legge e regolamentari inerenti la formazione, l'impostazione e gli schemi di tali bilanci, che contengono le informazioni richiamate nel Documento congiunto Banca d'Italia, Consob, Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, nonché degli ulteriori documenti a corredo, anche mediante il supporto del Comitato per il Bilancio, del Comitato per il Controllo e le informazioni acquisite dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;
 - di aver accertato che le Relazioni sulla Gestione per l'esercizio 2008, che accompagnano i predetti progetti di bilancio, sono conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti e illustrano in modo esauriente e con chiarezza la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca e del Gruppo, nonché l'andamento della gestione durante il corso dell'esercizio, dando altresì prudente evidenza dei principali rischi e incertezze cui la Banca è esposta;
 - che il Consigliere Delegato e il Dirigente Preposto in data 20 marzo 2009 hanno reso le attestazioni ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, del TUF;
 - che la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha rilasciato in data 25 marzo 2009 le Relazioni sui bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008, che non contengono rilievi;
 - di aver approvato, con delibera in data 20 marzo 2009, per quanto di competenza, la "Relazione sul Governo Societario e Informazione sugli Assetti Proprietari";
 - di aver approvato, con delibera in data 9 aprile 2009, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 di Intesa Sanpaolo, composti da stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni di patrimonio netto, rendiconto finanziario e nota integrativa, nonché dalle Relazioni sull'andamento della gestione;
- c) rende noto che, nel corso dell'attività di vigilanza svolta, non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la segnalazione alle Autorità di Vigilanza o la menzione nella presente Relazione.

Premesso quanto sopra, vengono di seguito fornite specifiche indicazioni sull'attività di vigilanza svolta dal Consiglio di Sorveglianza nel 2008 ai sensi dell'art. 153 del TUF seguendo l'ordine espositivo previsto dalla già citata Comunicazione Consob n. 1025564 del 6 aprile 2001 e integrandolo, per quanto ivi non previsto, con le ulteriori informazioni che il Consiglio di Sorveglianza ritiene di dare all'Assemblea ai sensi dell'art. 25.1 lettera f) dello Statuto.

RESOCONTO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA, AI SENSI DELL'ART. 153 DEL TUF

Operazioni particolari

1. Si ricorda anzitutto che il Consiglio di Sorveglianza, anche in relazione ai compiti attribuitigli dallo Statuto con riferimento alla funzione di supervisione strategica, ha:
 - esaminato ed approvato il Budget 2008, con il supporto del Comitato per le Strategie;
 - acquisito informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Banca e dalle società controllate;
 - svolto attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di adempimenti previsti per le suddette operazioni, riscontrando come le stesse fossero conformi alla legge e allo Statuto sociale e non fossero manifestamente imprudenti o azzardate, in conflitto di interessi, in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea o, comunque, tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

-
2. Non sono state riscontrate operazioni atipiche e/o inusuali con terzi, parti correlate o infragruppo suscettibili di dar luogo a dubbi in ordine alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza.
 3. Nelle Relazioni sulla gestione e nelle Note integrative concernenti i progetti di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008, il Consiglio di Gestione della Banca ha adeguatamente segnalato ed illustrato le principali operazioni con terzi, con parti correlate o infragruppo, descrivendone le caratteristiche.

Con riguardo alle operazioni con parti correlate, il relativo Regolamento di Gruppo – oggetto di modifiche nel mese di febbraio 2008 anche in considerazione dell'esperienza maturata nel primo periodo di applicazione – è stato ulteriormente integrato mediante la previsione dell'adozione di una delibera quadro, da parte del Consiglio di Gestione e con il parere favorevole del Comitato per il Controllo, relativa a determinate operazioni infragruppo di finanza straordinaria, limitate nel numero, nell'importo massimo complessivo e nel periodo preso in considerazione per la loro esecuzione.

Relazioni della Società di Revisione

4. Le Relazioni della Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., rilasciate in data 25 marzo 2009, sui bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 156 del TUF, non contengono rilievi. In particolare, le Relazioni attestano:
 - (i) che i due documenti contabili:
 - sono conformi agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. n. 38/2005;
 - sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico, le variazioni del patrimonio netto ed i flussi di cassa di Intesa Sanpaolo e del Gruppo per l'esercizio 2008;
 - (ii) la coerenza della Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 156, comma 4-bis, lettera d), del TUF, con il bilancio di esercizio e con il bilancio consolidato.

Denunce ed esposti

5. Con riferimento alle denunce che i soci possono presentare all'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 2408 del codice civile, in relazione all'anno 2008 si rappresenta quanto segue:
 - (i) nel corso dell'Assemblea ordinaria della Banca svoltasi il 30 aprile 2008, un azionista ha formulato una richiesta in tema di finanziamenti ai partiti politici.

Al riguardo il Consiglio di Sorveglianza, per il tramite del Comitato per il Controllo, ha approfondito l'argomento interessando le competenti strutture della Capogruppo che hanno fornito documentazione sulla normativa interna e sulle esposizioni del Gruppo in essere al 30 giugno e al 31 dicembre 2008.

Dalle verifiche svolte è emerso, per quanto riguarda l'operatività domestica, che nel 2007 il Consiglio di Gestione ha adottato linee guida che individuano nell'anticipazione di contributi pubblici per il rimborso di spese elettorali, a fronte della cessione dell'inerente credito, l'unica forma di nuova concessione creditizia a favore di partiti politici ed entità assimilate. L'esposizione verso i partiti politici al 31 dicembre 2008 è assolutamente marginale rispetto al totale dei crediti concessi alla clientela italiana della Banca e non presenta elementi di rischio se non per una posizione recentemente passata a sofferenza, per la quale le prospettive di recupero sono integrali anche in considerazione della garanzia dello Stato che assiste il credito della Banca.

Per quanto concerne l'estero, al fine di allineare le differenze operative tra i diversi Paesi di riferimento e le diverse autonomie delle banche controllate, la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, nel 2008 ha introdotto una direttiva che limita gli interventi alla forma tecnica dell'anticipazione di specifici contributi pubblici. In ogni caso, anche con riferimento all'estero l'ammontare dei fidi concessi risulta del tutto trascurabile;
 - (ii) un azionista ha chiesto ai Presidenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione di esaminare la cessione, da Intesa Sanpaolo alla controllata IMMIT S.p.A., di un immobile di proprietà della Banca sito in Roma, per verificarne la congruità del prezzo e le ricadute sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Banca. La denuncia riguarda anche ulteriori dettagli dell'operazione – per i quali si rinvia ai bilanci al 31 dicembre 2008 – nonché altre alienazioni, sempre da parte della Banca, di altri cespiti immobiliari nel corso del 2008.

Il Consiglio di Sorveglianza, avvalendosi del Comitato per il Controllo, ha effettuato le verifiche del caso ed esaminato i documenti e le perizie che hanno supportato gli Organi deliberanti, con

riferimento ai trasferimenti di cespiti immobiliari effettuati nel 2008 da Intesa Sanpaolo.

Al riguardo, il Consiglio di Sorveglianza è giunto alla conclusione che la denuncia dell'azionista è infondata, non essendo stati riscontrati elementi tali da far ritenere che le operazioni, nel loro complesso, abbiano comportato un pregiudizio dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale a livello consolidato.

6. Nel corso del 2008 sono pervenuti al Consiglio di Sorveglianza 44 esposti con segnalazioni di asserite anomalie e/o irregolarità relative all'operatività caratteristica della Banca. La flessione di tali esposti rispetto a quelli complessivamente ricevuti nel 2007 (-37%) va principalmente attribuita al buon esito del completamento del processo di integrazione tra la ex-Banca Intesa e l'ex-Sanpaolo IMI, che ha contribuito al miglioramento del livello di servizio reso alla clientela.
- Gli accertamenti svolti in proposito, anche per il tramite delle strutture aziendali competenti, non hanno fatto emergere omissioni o irregolarità rilevanti.

Incarichi alla Società di Revisione

- 7/8. Si ricorda che nel corso del 2007, in conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio di Sorveglianza e dal Consiglio di Gestione, è stato disciplinato, nel rispetto della normativa di riferimento, il conferimento a società di revisione e loro relative reti di incarichi per la prestazione di servizi di revisione contabile e di altri servizi.

Reconta Ernst & Young S.p.A. è la società di revisione cui è stato conferito, dalla Capogruppo e da altre società del Gruppo, l'incarico di svolgere la revisione contabile dei bilanci d'esercizio e consolidato, la revisione contabile delle situazioni economico-patrimoniali delle filiali estere ai fini della loro inclusione nel bilancio di esercizio della Banca, la revisione limitata della Relazione Semestrale, comprese le procedure di revisione limitata sulle situazioni semestrali delle filiali estere ai fini della loro inclusione nella relazione semestrale della Banca, l'esame delle informazioni fornite per la preparazione dei bilanci e della Relazione Semestrale consolidati, le verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità, la revisione contabile dei rendiconti dei fondi comuni, le verifiche connesse con la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e le attestazioni rilasciate al Fondo Nazionale di Garanzia.

In relazione a detti incarichi e ad altre attività straordinarie di revisione (sia conseguenti alla fusione sia a seguito di modifiche normative e delle operazioni di riorganizzazione e aggregazione perfezionate), nell'esercizio 2008 sono stati corrisposti gli importi indicati alla voce "revisione contabile" dell'allegato ai bilanci 2008 denominato "Corrispettivi di revisione contabile e dei servizi diversi dalla revisione ai sensi dell'art. 149-duodecies del Regolamento Consob n. 11971".

Alla Reconta Ernst & Young S.p.A. e ai soggetti alla stessa "legati da rapporti continuativi" sono stati conferiti inoltre incarichi diversi rispetto a quelli sopra richiamati, i cui corrispettivi, escluse le spese vive e l'IVA, sono riepilogati nel seguito:

Corrispettivi di revisione contabile e dei servizi diversi dalla revisione ai sensi dell'Art. 149 - Duodecies del Regolamento Consob n. 11971

(in milioni di euro)

Tipologia di servizi	Intesa Sanpaolo		Società del Gruppo ^(*)	
	Reconta Ernst & Young	Rete di Reconta Ernst & Young	Reconta Ernst & Young	Rete di Reconta Ernst & Young
Servizi di attestazione	0,3	-	0,9	-
Servizi di consulenza fiscale	-	-	-	-
Altri servizi (dettagliare)	1,1	-	1,1	0,1
<i>procedure di verifica concordate</i>	1,0	-	1,1	-
<i>bilancio sociale</i>	0,1	-	-	-
<i>altro</i>	0,02	-	0,01	0,05
Totale	1,4	-	2,0	0,1

(*) Società del Gruppo e altre società consolidate integralmente

Corrispettivi al netto di IVA e spese vive

Nel febbraio scorso il Consiglio di Sorveglianza, con il supporto del Comitato per il Controllo, ha esaminato una proposta di integrazione degli onorari della Società di Revisione, presentata dal Dirigente Preposto in considerazione delle attività supplementari richieste a Reconta Ernst & Young S.p.A.. Dette attività supplementari sono determinate principalmente da modifiche normative e da operazioni di aggregazione aziendale. In particolare riguardano: verifiche sulla Relazione sulla Gestione; verifiche riconducibili alle modifiche dello IAS 39; analisi del patrimonio di vigilanza e dei coefficienti patrimoniali; attività ricorrenti conseguenti al processo di aggregazione della controllata Banca CR Firenze; attività di revisione da condurre sulle nuove filiali di Parigi e di Dubai. Considerato che l'integrazione riguarda anche i compensi relativi alle attività di revisione ricorrenti dei bilanci della Capogruppo che verranno svolte con riferimento agli esercizi 2009, 2010 e 2011, il Consiglio di Sorveglianza ha ritenuto di sottoporre il tema all'Assemblea, sulla base di una proposta motivata alla quale si rinvia.

Pareri del Consiglio di Sorveglianza

9. Il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, ha rilasciato il parere sulla designazione e sui compensi del nuovo Dirigente Preposto – fermi restando i poteri ed i mezzi di cui era dotato il precedente Dirigente Preposto, che ha assunto il ruolo di Chief Risk Officer – nonché sulla designazione del responsabile dell'autonoma funzione di conformità (compliance).
Le citate nomine hanno interessato il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 20.1 dello Statuto, relativamente al Dirigente Preposto, e, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza in materia di conformità del 10 luglio 2007 e del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007 in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento, per quanto riguarda il responsabile della funzione di conformità.
Le due predette designazioni sono state oggetto di disamina preventiva da parte del Comitato per il Controllo.

Riunioni degli Organi Collegiali

10. Nel corso del 2008 il Consiglio di Sorveglianza ha assistito all'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile e all'Assemblea degli Azionisti di risparmio del 3 dicembre.
Si precisa, inoltre, che nel corso del 2008 si sono tenute le seguenti riunioni:
- n. 13 del Consiglio di Sorveglianza;
 - n. 19 del Consiglio di Gestione, alle quali ha partecipato, a norma di Statuto, il Comitato per il Controllo, ha assistito il Consigliere Segretario mentre non hanno preso parte il Presidente e i restanti membri del Consiglio di Sorveglianza;
 - n. 20 del Comitato per il Bilancio;
 - n. 50 del Comitato per il Controllo;
 - n. 1 del Comitato Nomine;
 - n. 9 del Comitato Remunerazioni;
 - n. 1 del Comitato per le Strategie.

Principi di corretta amministrazione

11. Il Consiglio di Sorveglianza non ha osservazioni sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, che risultano essere stati costantemente applicati.

Struttura organizzativa


12. La struttura organizzativa della Banca è caratterizzata da un elevato grado di complessità, in relazione al processo di riorganizzazione aziendale in atto che, nel 2008, ha riguardato sia la Capogruppo sia alcune società controllate (in particolare, Eurizon Capital Sgr, Eurizon Vita, Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo, Mediocredito Italiano e Leasint) e le connesse implicazioni in termini di integrazione dei sistemi informativi, delle strutture organizzative e dei processi di controllo.
In tale ambito il Consiglio di Sorveglianza, anche tramite l'attività del Comitato per il Controllo, ha seguito con particolare attenzione lo sviluppo dell'assetto organizzativo della Banca, monitorando lo stato di avanzamento dei lavori del master plan dell'integrazione con particolare attenzione al nuovo sistema informativo unico aziendale (che è stato adottato nel luglio 2008), alle strutture organizzative e ai processi di controllo.
Più in dettaglio, nel corso del 2008 il Consiglio di Sorveglianza – avvalendosi in particolare del Comitato per il Controllo, che riferisce circa l'attività svolta in ogni riunione dell'Organo collegiale – ha proseguito

nell'attività conoscitiva delle diverse strutture della Banca e di alcune società del Gruppo, dedicando particolare attenzione ai seguenti aspetti: (i) struttura organizzativa, sistema di controllo interno e relazioni con le altre funzioni aziendali di Capogruppo e con le società del Gruppo; (ii) meccanismi di governo dei rischi connessi all'attività delle strutture analizzate; (iii) procedure a supporto dell'attività svolta, dell'assetto organizzativo e dei sistemi necessari per l'operatività; (iv) focus su aspetti specifici di ogni struttura analizzata.

Nel mese di giugno è stato formalizzato il riassetto organizzativo della Capogruppo volto a rafforzare il sistema dei controlli, a razionalizzare e semplificare la struttura di governo nonché ad allineare il relativo modello alle migliori esperienze internazionali. Il modello adottato è basato su "tre linee di difesa" (gestione del business, controllo del rischio ed audit interno) ed è caratterizzato dalla segregazione delle funzioni di gestione da quelle di controllo del rischio. Il processo riorganizzativo – in relazione al quale il Comitato per il Controllo ha più volte incontrato le funzioni coinvolte – ha comportato, con riferimento alle funzioni di controllo interno, l'individuazione della Direzione Compliance, autonoma rispetto alla Direzione Internal Auditing, la collocazione della Direzione Risk Management nell'ambito delle stesse funzioni, nonché l'identificazione di nuove figure professionali quali il Chief Risk Officer, il Chief Operating Officer, il Chief Financial Officer e il Chief Lending Officer.

La Direzione Amministrazione e Fiscale è stata riallocata a riporto della nuova posizione di Chief Financial Officer e, come detto, si è proceduto alla nomina di un nuovo Dirigente Preposto al quale è stato confermato l'incarico di responsabile di tale Direzione.

La Direzione Internal Auditing – che deve, tra l'altro, assicurare una costante ed indipendente azione di controllo sul regolare andamento dell'operatività e dei processi della Banca – è stata collocata a diretto riporto del Presidente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, a tutela della sua indipendenza dalle funzioni operative. La struttura organizzativa di detta funzione – di cui si avvalgono, in primis, il Consiglio di Sorveglianza e l'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo – è stata oggetto di particolare attenzione con interventi finalizzati ad integrare le strutture di provenienza delle banche interessate dalla fusione ed a migliorarne l'efficacia operativa.



Anche nel corso del 2008, il Comitato per il Controllo ha proseguito i periodici incontri con i responsabili delle business unit di Capogruppo, di alcune società controllate e delle principali strutture centrali con responsabilità di indirizzo, coordinamento e controllo, cui corrispondono specifiche missioni e caratteristiche funzionali. In tale contesto il Comitato, avuto riguardo all'obiettivo prioritario di verificare e valutare il sistema di controllo interno, si è soffermato:

- sulla Divisione Banca dei Territori, con particolare attenzione al processo del credito;
- sulla Direzione Affari Societari e Partecipazioni, per approfondimenti in merito alla gestione delle operazioni con parti correlate e al presidio dell'attività di direzione e coordinamento delle società appartenenti al Gruppo;
- sulla nuova struttura della Direzione Centrale Personale e della Direzione Centrale Organizzazione e Sicurezza, a seguito della riorganizzazione interna;
- sul Servizio Investor Relations, per approfondimenti in merito alla struttura organizzativa e alle finalità del Servizio, alle relazioni con le altre funzioni aziendali di Capogruppo e con le Società del Gruppo, e le relative attività, alle modalità di gestione delle relazioni infragruppo ai fini delle comunicazioni da effettuare al mercato dalla Banca e dalle società da essa controllate;
- sulla Direzione Pianificazione e Controllo, con specifico focus sulla natura ed origine dei dati gestionali trattati e la riconciliabilità dei medesimi con i relativi dati contabili;
- sulla Divisione Banche Estere, per approfondimenti in merito allo stato avanzamento lavori del nuovo Modello di governance delle Banche controllate con particolare riferimento all'organizzazione della funzione di Internal Auditing e del suo collegamento con la funzione di Capogruppo;
- sulla Direzione Financial Institutions della Divisione Corporate e Investment Banking e sulla Direzione Servizi Operativi, per accertare il proseguimento della riorganizzazione dell'attività di banca depositaria;
- sull'Unità Tutela Aziendale, che ha illustrato la struttura organizzativa con particolare attenzione al sistema di controllo interno, ai meccanismi di governo dei rischi connessi all'attività e alle procedure a supporto;
- sulla Direzione Immobili e Acquisti, per un esame della struttura e della ripartizione delle attività tra i Servizi della Direzione.

Il Comitato per il Controllo ha inoltre incontrato i vertici delle seguenti società controllate:

- Eurizion Capital Sgr, per un aggiornamento del progetto di integrazione con le attività riconducibili alla ex-Nextra Investment Management Sgr;
- Eurizon Vita, per verificare lo stato del progetto di avvio dell'attività di Sud Polo Vita, costituita a maggio 2007 attraverso la scissione parziale da Eurizon Vita ed Intesa Vita ed alla quale Eurizon Vita fornisce attività in outsourcing;
- Banca Infrastrutture Innovazione Sviluppo, per un'informativa sull'adeguatezza patrimoniale della nuova Banca, sulle posizioni classificate come "grandi fidi" ai fini di vigilanza e sull'offerta e gestione dei servizi finanziari a favore degli enti pubblici, nonché per un'analisi delle posizioni creditizie in essere con le principali tipologie di clientela attribuite al settore Public Finance;
- Mediocredito Italiano, con uno specifico focus sui rapporti di collaborazione con la controllata Leasint e sull'integrazione della medesima con la ex Intesa Leasing.

Alle riunioni ha di norma partecipato anche la Direzione Internal Auditing, che ha fornito il proprio contributo in relazione alle attività di controllo svolte sulle entità incontrate.

Infine, nell'ultima parte dell'anno, il Consiglio di Sorveglianza è stato aggiornato in merito alla riorganizzazione della Banca dei Territori, che rappresenta il modello di business identificato sin dall'origine, come uno degli "elementi rilevanti" del piano di integrazione, con base a Torino e compiti di coordinamento e supervisione delle attività del nuovo Gruppo nei segmenti Retail, Private e Piccole Medie Imprese. Gli elementi modificativi e correttivi introdotti con la riorganizzazione approvata corrispondono a specifiche indicazioni emerse nei primi due anni di concreta applicazione del modello alla nuova Banca. Il nuovo impianto mira al rafforzamento dell'efficacia commerciale e del presidio della qualità del credito e consente di valorizzare il radicamento territoriale e, quindi, le specificità e peculiarità locali, la dimensione nazionale e la centralità dei servizi.

In conclusione, in considerazione del complesso processo di integrazione organizzativa, procedurale e informatica tuttora in atto, il Consiglio di Sorveglianza valuta positivamente la ristrutturazione organizzativa effettuata nel corso del 2008, con particolare riferimento all'efficacia del sistema di controllo interno.

Il sistema di controllo interno

13. La struttura del sistema di controllo interno adottata dalla Banca è ampiamente rappresentata nella

Relazione sul Governo Societario e vede il coinvolgimento degli Organi collegiali, del Dirigente Preposto e delle apposite funzioni di controllo interno, oltre all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, in merito alle attività del quale si rinvia oltre. Come già indicato, anche la Società di Revisione, per quanto di competenza, viene puntualmente coinvolta sul tema.

Le linee guida del sistema, approvate da parte dell'Autorità di Vigilanza in sede di definizione del piano d'integrazione tra la ex Banca Intesa e l'ex Sanpaolo IMI, confermano il ruolo del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il Controllo quali interlocutori naturali in termini di presidio della continuità di tale sistema in ogni ambito del Gruppo ove è previsto che ciò avvenga.

Per quanto riguarda più direttamente l'attività di vigilanza, il Consiglio di Sorveglianza, nel proseguire la ricognizione delle aree di business e delle unità organizzative della Banca, con il supporto del Comitato per il Controllo, ha approfondito la conoscenza dei meccanismi operativi, analizzando le problematiche e verificando l'adeguatezza e il funzionamento dei relativi sistemi di controllo. Tale analisi è stata estesa anche ad alcune società controllate del Gruppo e proseguirà nel corso del 2009.

L'attività svolta dai preposti alle funzioni di controllo interno

La Direzione Risk Management ha periodicamente presentato al Comitato per il Controllo il Tableau de Bord dei rischi, che consente al Comitato di prendere visione complessiva dei rischi, con particolare riguardo a quelli descritti nel Pillar 1 (rischio di credito, di controparte, di mercato e rischi operativi) e nel Pillar 2, relativo a tutti gli altri principali rischi, secondo le disposizioni di vigilanza prudenziale e l'accordo di Basilea 2.

La funzione ha presentato al Comitato lo stato avanzamento lavori del Progetto Basilea 2, in relazione ai quali il Comitato ha chiesto approfondimenti con riferimento ai rischi operativi (con specifico riguardo all'adozione del metodo Traditional Standardised Approach – TSA) e al rischio di credito, anche al fine dell'autorizzazione all'adozione di sistemi interni per la misurazione di detti rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali.

Nel corso del 2008 la Direzione Compliance, proseguendo senza soluzione di continuità l'attività svolta nell'ambito della Direzione Internal Auditing ed ampliandola in coerenza con le funzioni che le sono state assegnate, ha fornito le relazioni istituzionali e periodiche relative all'attività svolta, nonché un aggiornamento sul progetto di realizzazione del nuovo Modello di Compliance di Gruppo.

In particolare la Direzione Compliance ha coordinato, nel secondo semestre del 2008, un progetto per definire il modello di gestione dei rischi di non conformità alle norme del Gruppo Intesa Sanpaolo, individuando il Modello di compliance di Gruppo, che è stato approvato per quanto di competenza dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza. Il Modello delinea in maniera organica i punti di riferimento per il presidio del rischio di non conformità del Gruppo.

Nel 2008 la Direzione Compliance ha inoltre aggiornato il Consiglio di Sorveglianza, anche tramite il Comitato per il Controllo, sulla metodologia di valutazione del rischio di non conformità alle norme. Particolare attenzione è stata dedicata alla MiFID e alle normative cui le Autorità attribuiscono rilevanza o in relazione alle quali si è reputata necessaria una gestione accentrata del rischio, in coerenza con le indicazioni delle associazioni di categoria e le principali prassi di mercato.

La funzione di conformità ha anche effettuato una verifica straordinaria, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, in merito ai processi funzionali alla determinazione del patrimonio e dei requisiti minimi patrimoniali. L'analisi ha evidenziato una situazione ben presidiata ma con alcune aree di miglioramento, che richiedono azioni correttive che sono già state individuate e avviate, oggetto di monitoraggio da parte del Comitato per il Controllo.

La Direzione Internal Auditing, attraverso il suo responsabile, di norma partecipa alle riunioni del Comitato per il Controllo, che tiene costantemente informato circa le attività svolte e quelle programmate, in linea con il Piano annuale delle verifiche approvato a inizio anno dal Consiglio di Sorveglianza. Predisponde inoltre, con cadenza trimestrale, specifiche relazioni con le quali, nel rappresentare gli interventi effettuati nel periodo, evidenzia le criticità eventualmente riscontrate, avvalendosi di uno specifico Tableau de Bord. Svolge infine, almeno una volta all'anno, proprie considerazioni e valutazioni in merito al sistema del controllo interno nel suo complesso.

L'attività svolta dal Consiglio di Sorveglianza

Si evidenzia che, oltre alle attività descritte in precedenza derivanti dal costante rapporto con le funzioni di controllo interno, il Consiglio di Sorveglianza, per il tramite del Comitato per il Controllo:

- con riguardo al rischio di credito, è stato aggiornato sull'evoluzione del portafoglio e sul suo grado di concentrazione relativamente alla Capogruppo e alle banche che appartengono alla rete; ha inoltre

-
- ricevuto un'informativa periodica sulle posizioni dei principali clienti e sulle regole metodologiche seguite per la rilevazione delle delibere adottate in materia creditizia, nonché sugli interventi normativi adottati nel corso del 2008 per la revisione delle facoltà di autonomia riconosciute agli Organi deliberanti e alla Rete;
- è stato informato in merito alle attività finanziarie riconducibili a Lehman Brothers, con specifico riferimento a quelle attribuibili alla clientela della Banca, anche in raccordo alla procedura cui l'intermediario è stato sottoposto sulla base della norme statunitensi;
 - è stato puntualmente aggiornato sugli accertamenti ispettivi avviati dalla Banca d'Italia presso la Capogruppo e le controllate e sulla loro evoluzione; in tale contesto, ha chiesto e ricevuto informative periodiche sulle attività avviate in merito agli impegni assunti con l'Autorità di Vigilanza a seguito dell'ispezione condotta presso Intesa Sanpaolo nel periodo agosto 2007-gennaio 2008, con particolare riguardo all'operatività in derivati; il Comitato per il Controllo verifica periodicamente lo stato degli interventi in corso per il superamento delle carenze riscontrate anche in relazione alle comunicazioni fornite all'Autorità di Vigilanza in argomento;
 - ha seguito la complessa attività di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività svolte nel comparto di banca depositaria;
 - è stato informato circa gli interventi realizzati per il rafforzamento dei controlli in materia di operazioni con parti correlate ed ha chiesto alla Direzione Internal Auditing di effettuare una verifica circa la corretta applicazione del Regolamento di Gruppo in materia, ricevendone un riscontro complessivamente soddisfacente; in argomento si rammenta che il Comitato per il Controllo ha espresso numerosi pareri preventivi sulle operazioni significative con parti correlate, in linea con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina e dal Regolamento di Gruppo adottato dalla Banca;
 - è stato interessato in merito all'applicazione dell'art. 36 del Regolamento Mercati, adottato con deliberazione della Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007, che prevede le condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea e che assegna all'Organo di controllo il compito di comunicare, senza indugio, alla Consob fatti e circostanze comportanti l'inidoneità del sistema amministrativo-contabile di dette società controllate al rispetto delle condizioni ivi indicate;
 - ha proseguito gli approfondimenti in merito ai diversi progetti in corso per il completamento dell'integrazione conseguente alla fusione, nonché al recepimento delle novità normative introdotte nell'ordinamento.

Sono state inoltre oggetto di attenzione:

- la necessità di garantire continuità operativa al Gruppo in caso di emergenza (Business Continuity Management), in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento emanata da Banca d'Italia; in tale ambito, il Consiglio di Sorveglianza ha preso atto del sostanziale completamento di tutti gli interventi realizzativi, di integrazione e di adeguamento per i processi a rilevanza sistemica;
- la normativa antiriciclaggio, con specifico riferimento alle novità introdotte dal D.Lgs. 231/2007; a tale riguardo il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione, ha approvato specifiche "Linee guida per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi"; inoltre ha ricevuto aggiornamenti sull'applicazione del Written Agreement sottoscritto nel 2007 in relazione ai procedimenti avviati da parte della FED a fronte degli accertamenti effettuati nel 2007 presso la Filiale di New York.

Si ricorda poi che il Consiglio di Sorveglianza, nell'esercizio della funzione di supervisione strategica, è l'organo cui compete, su proposta del Consiglio di Gestione, l'approvazione dell'adozione di sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali.

A tale riguardo, il Consiglio ha svolto, attraverso il Comitato per il Controllo, le analisi e le verifiche del processo finalizzato all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione del rischio di credito e alla presentazione della relativa istanza alla Banca d'Italia. Con provvedimento in data 19 marzo 2009, la Banca d'Italia ha autorizzato il Gruppo Intesa Sanpaolo ad adottare il modello interno di misurazione del rischio di credito secondo l'approccio di base (IRB Foundation), limitatamente al segmento Corporate Regolamentare.

Sempre con riferimento a detta funzione, su proposta del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza ha approvato le Linee Guida per l'adozione, la gestione e il controllo dei sistemi interni di misurazione dei rischi di credito e operativi, per il governo del rischio Paese di Gruppo e per il governo del rischio liquidità di Gruppo nonché per il governo del controllo di processo prudenziale.

A tale ultimo riguardo il Consiglio di Sorveglianza ha anche esaminato, tramite il Comitato per il Controllo, il processo di determinazione dell'adeguatezza del capitale (ICAAP), approvando su proposta del Consiglio di Gestione il primo resoconto, che è stato inviato alla Banca d'Italia nel termine previsto del 31 ottobre 2008. L'attività del Consiglio di Sorveglianza prosegue anche nel 2009, con specifici

approfondimenti sulla determinazione delle Available Financial Resources nonché sulle modalità di conduzione dello stress test in vista della presentazione all'Autorità di Vigilanza del primo Resoconto completo sul processo.

Nel corso del 2008, i flussi informativi nei confronti del Comitato per il Controllo – e quindi, indirettamente, verso il Consiglio di Sorveglianza – da parte delle diverse strutture della Banca si sono consolidati; oltre all'informativa periodica delle funzioni di controllo interno – Direzione Risk Management, Direzione Compliance e Direzione Internal Auditing – significativa è quella resa dal Dirigente Preposto in merito alle attività svolte, alle eventuali criticità emerse e alle azioni avviate per il loro superamento nonché agli esiti delle valutazioni sul sistema dei controlli interni sull'informativa contabile e finanziaria.

L'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Il Comitato per il Controllo è stato altresì identificato, sin dalla sua istituzione, quale Organo idoneo ad assumere le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo"), ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in tema di responsabilità amministrativa della società. L'attività del Comitato, in qualità di Organismo, è disciplinata nell'ambito del Regolamento del Comitato per il Controllo e dell'Organismo di Vigilanza.

Intesa Sanpaolo ha approvato il nuovo "Modello di organizzazione, gestione e controllo", ai sensi del citato D.Lgs. n. 231/2001, che è stato oggetto di aggiornamento nel corso del 2008, dal punto di vista della composizione dell'Organismo di Vigilanza, con la nomina di membri supplenti (nei termini ed alle condizioni previste nel Modello) e con riferimento all'adeguamento alle norme che sanciscono la responsabilità amministrativa degli enti.

In base al citato Regolamento, l'Organismo si riunisce periodicamente per approfondire le tematiche che gli competono e riferisce al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza, almeno semestralmente, sull'attività svolta e sull'adeguatezza e l'osservanza del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" da parte delle strutture aziendali. Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo si avvale in primis della struttura di Internal Auditing.

Nel corso del 2008 l'Organismo ha tenuto 14 riunioni, analizzando numerose tematiche riconducibili al rispetto e all'applicazione del Modello, ed ha intrattenuto rapporti con gli analoghi Organismi delle società controllate italiane. Dai contatti intercorsi non sono emersi aspetti rilevanti da segnalare.

Si segnala infine che il Codice Etico attribuisce al Comitato per il Controllo, in qualità di Organismo di Vigilanza, il compito di vigilare sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nello stesso Codice, con il supporto delle strutture deputate (Direzione Internal Auditing e Unità Corporate Social Responsibility). In tale contesto il Comitato ha esaminato le modifiche proposte al Codice di Comportamento di Gruppo, al fine di adeguarlo ai principi e ai valori espressi dal Codice Etico, nonché alle novità legislative introdotte e al Modello di gestione, organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.

In conclusione, in considerazione delle attività di vigilanza sopra descritte e delle evidenze informative rilevate dal Comitato per il Controllo e tenuto conto del complesso processo di integrazione organizzativa, procedurale ed informatica in corso, il Consiglio di Sorveglianza fa presente che, allo stato attuale, non sono emerse significative criticità che possano compromettere l'efficacia del sistema dei controlli della Banca nel suo complesso.

Sistema informativo contabile

14. Con riferimento all'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, si informa che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 sono stati redatti, in applicazione del D. Lgs. n. 38/2005, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e omologati dalla Commissione Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606/2002, nonché secondo le disposizioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 relativa agli schemi e regole di compilazione del bilancio bancario.

La Direzione Amministrazione e Fiscale ha informato i Comitati per il Bilancio e per il Controllo in merito alle modifiche ai principi contabili proposte a seguito della crisi finanziaria mondiale. In particolare sono state illustrate le modifiche allo IAS 39 ed all' IFRS 7, che prevedono un aggiustamento alle modalità di determinazione e applicazione del fair value e la possibilità di riclassificare strumenti finanziari, a determinate condizioni. Tali principi contabili, come modificati per effetto del Regolamento Europeo n. 1004/2008, sono stati applicati al resoconto intermedio al 30 settembre 2008 e sono stati oggetto di approfondimento da parte del Comitato per il Bilancio. Il Consiglio di Sorveglianza ha costantemente seguito l'iter di formazione dei documenti contabili societari, interpellando il Dirigente Preposto in

merito ai principali punti di attenzione e alle soluzioni adottate, valutando il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008, anche per poter svolgere con la dovuta consapevolezza la funzione relativa alla loro approvazione. A tale specifico riguardo, i Comitati per il Bilancio e per il Controllo hanno dedicato quattro riunioni all'analisi preliminare delle principali scelte metodologiche e valutative effettuate dal management nella predisposizione dei progetti di bilancio 2008, con specifico riferimento ai principi contabili, ai test di impairment dei valori intangibili e degli avviamenti, alla valutazione delle attività finanziarie e all'informativa al pubblico secondo le previsioni del cosiddetto Pillar 3.

Nel corso di tali incontri, ai quali hanno partecipato il Dirigente Preposto e la Società di Revisione, è stata riservata una particolare attenzione alle informazioni richiamate dal documento congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime. Tali informazioni hanno trovato accoglimento nei progetti di bilancio approvati dal Consiglio di Gestione e messi a disposizione del Consiglio di Sorveglianza in data 20 marzo 2009.

Il Comitato per il Bilancio ha altresì approfondito, con il contributo del Dirigente Preposto e del Chief Lending Officer, le modalità di contabilizzazione del portafoglio crediti del Gruppo Intesa Sanpaolo, i principali aspetti metodologici per la loro contabilizzazione, nonché il processo di concessione e monitoraggio dei crediti e la composizione del portafoglio crediti del Gruppo. In tale ambito sono stati esaminati i seguenti argomenti:

- principi contabili utilizzati per il portafoglio crediti nell'ambito del bilancio di esercizio e consolidato;
- criteri di classificazione e valutazione dei crediti con indicazione delle politiche di accantonamento applicate;
- analisi delle sofferenze e dei crediti non performing;
- ripartizione del portafoglio crediti consolidati per unità di business che li ha originati e per tipologia di debitori.

Il Comitato per il Bilancio ha inoltre valutato le modalità di contabilizzazione delle partecipazioni del bilancio di esercizio (partecipazioni in società controllate, controllate congiuntamente e sottoposte ad influenza notevole) e di quello consolidato (partecipazioni in società consolidate con il metodo del patrimonio netto, sottoposte a controllo congiunto o ad influenza notevole).

Inoltre, è stato avviato il progetto "Modello contabile target" che, rispondendo anche alle esigenze evidenziate dalla Società di Revisione, ha l'obiettivo di unificare i modelli utilizzati dalle diverse realtà del Gruppo al fine di migliorare le modalità di presidio delle movimentazioni, ridurre le riconciliazioni manuali e, più in generale, aumentare l'efficienza e l'efficacia del sistema contabile. In tale ambito rientra il progetto "Manuale contabile di Gruppo", finalizzato alla predisposizione di un documento che identifichi le politiche contabili e i modelli applicativi da adottare per l'intero Gruppo, progetto anch'esso avviato nel corso del 2008.

Il Dirigente Preposto, con l'ausilio del Servizio Governance Amministrativa Finanziaria – struttura di supporto del Dirigente stesso per lo svolgimento dei controlli necessari per l'informativa contabile e finanziaria – ha fornito l'informativa periodica sulla corretta applicazione delle Linee guida di Governo Amministrativo Finanziario, approvate nel corso del 2007 e aggiornate nel 2008 per recepire le modifiche introdotte nell'ordinamento dal D.Lgs. 195/2007 in relazione alla Direttiva n. 2004/109 CE (Direttiva Transparency), nonché gli aggiornamenti sullo stato avanzamento dei controlli sui processi amministrativo-contabili delle società controllate.

Alla luce delle evidenze riscontrate, si ha motivo di ritenere che il sistema amministrativo-contabile della Banca sia in grado di assicurare una corretta rappresentazione degli accadimenti gestionali.

Informativa al pubblico

15. Si ritiene che le norme di Gruppo e le procedure in essere permettono a Intesa Sanpaolo di adempiere tempestivamente gli obblighi di informativa al pubblico, secondo le vigenti disposizioni.

In senso più ampio, i flussi informativi tra la Capogruppo e le Società controllate continuano a garantire un efficace scambio di informazioni tra il Consiglio di Sorveglianza e i competenti Organi delle Controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Dai contatti intercorsi con corrispondenti organi di controllate, nonché dalle evidenze presentate dalla Direzione Internal Auditing in merito alle verifiche svolte sulle controllate, non sono emerse criticità meritevoli di segnalazione.

Incontri con la Società incaricata della revisione del bilancio d'esercizio e consolidato

16. Il Consiglio di Sorveglianza, tramite il Comitato per il Controllo ed il Comitato per il Bilancio, ha incontrato 7 volte nel corso del 2008 Reconta Ernst & Young S.p.A., ai sensi dell'art. 150, commi 3 e 5, del TUF.

Sono state infatti pianificate riunioni del Comitato per il Controllo e del Comitato per il Bilancio con la partecipazione degli esponenti della Società di Revisione e del Dirigente Preposto. Gli incontri hanno tra l'altro consentito di approfondire l'attività di revisione, con particolare riferimento alle modalità seguite nello svolgimento della stessa e ai risultati dei controlli effettuati sulle aree ritenute più significative. Tra gli approfondimenti effettuati meritano menzione quelli relativi ai principi contabili relativi alle modalità di determinazione e applicazione del fair value, introdotto nel corso dell'esercizio, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo 1004/2008, come anticipato al precedente punto 14. E' stato inoltre condiviso il perimetro di revisione delle società che compongono il Gruppo.

I punti di attenzione evidenziati da Reconta Ernst & Young S.p.A. nel corso dell'esercizio, inerenti il sistema di controllo interno amministrativo-contabile, sono stati approfonditi – con il contributo della Direzione Internal Auditing, del Dirigente Preposto e della stessa Società di Revisione – e affrontati sulla base di uno specifico documento predisposto dalla Direzione Amministrazione e Fiscale, volto anche a pianificare i lavori per il loro superamento. Complessivamente sono stati rilevati miglioramenti in tutte le aree interessate.

Alla luce di quanto sopra, non risultano criticità da segnalare.

Come già accennato, il Comitato per il Bilancio e il Comitato per il Controllo hanno inoltre svolto riunioni con la Società di Revisione nei primi mesi del 2009 propedeutiche all'esame e all'approvazione dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008.

Adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate

17. La Relazione sul Governo Societario della Banca più volte richiamata, redatta anche secondo il Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. e in ottemperanza alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., illustra nel dettaglio l'attuale sistema dualistico di amministrazione e controllo di Intesa Sanpaolo.

Nella citata Relazione, alla quale si rinvia, viene fornita un'indicazione in merito alle modifiche statutarie che saranno proposte all'Assemblea, in sede straordinaria, dopo essere state autorizzate dal Consiglio di Sorveglianza nella riunione del 24 febbraio 2009, su proposta del Consiglio di Gestione.

Nella stessa Relazione vengono anche illustrate le politiche di remunerazione sino ad ora adottate, sia con riguardo ai Consiglieri di Gestione e al Consigliere Delegato, che con riferimento al Direttore Generale, ai responsabili delle funzioni di controllo interno, al Dirigente Preposto e ai dipendenti in genere, sulla base delle competenze attribuite agli Organi ai sensi dello Statuto vigente. Detta informativa viene fornita anche con riferimento alle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, secondo le quali deve essere assicurata all'Assemblea una adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Al riguardo, in relazione alle politiche di remunerazione ed ai criteri ad esse sottesi sino ad oggi individuati e applicati dal Consiglio di Sorveglianza – nell'esercizio delle competenze statutarie vigenti – per la determinazione dei compensi fissi e variabili dei Consiglieri di Gestione e del Consigliere Delegato, si ha motivo di ritenere che essi siano rispondenti alle citate Disposizioni di Vigilanza ed alle indicazioni della Banca d'Italia, secondo le quali le ripetute politiche devono tenere conto della prudente gestione del rischio e delle strategie di lungo periodo ed essere ad esse coerenti, con un corretto bilanciamento tra la componente fissa e quella variabile, adottando i relativi parametri per la componente variabile.

Con riferimento alle sopra richiamate Disposizioni di Vigilanza, il Consiglio di Sorveglianza sarà chiamato, entro il 30 giugno 2009, ad esaminare ed approvare il Progetto di Governo Societario di Gruppo.

Sintesi delle valutazioni conclusive

18. Per quanto riguarda le conclusioni dell'attività di vigilanza effettuata dal Consiglio di Sorveglianza, come sopra descritta, si richiamano le evidenze come svolte nei punti precedenti.

Si conferma altresì che non sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità meritevoli di menzione agli azionisti.

ULTERIORI INFORMAZIONI

“Fondo di beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale”

19. Tenuto conto delle competenze che lo Statuto di Intesa Sanpaolo assegna al Consiglio di Sorveglianza e al suo Presidente relativamente al “Fondo di beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale”, si fornisce un breve resoconto dell’attività svolta in argomento nel 2008, che è stata caratterizzata da interventi di carattere normativo ed organizzativo finalizzati alla necessità di adeguare la normativa al modello di corporate governance adottato da Intesa Sanpaolo e alle attribuzioni definite dallo Statuto. In tal senso, è stato definito e approvato dal Consiglio di Sorveglianza, nella riunione del 25 luglio 2008, un Regolamento che approfondisce e delimita una prassi consolidata di sostegno alle attività sociali, religiose e culturali che si è svolta senza soluzione di continuità nel tempo e che rispecchia una tradizione condivisa dalla maggior parte delle banche costituenti il Gruppo Intesa Sanpaolo.

Un impegno specifico è stato rivolto anche a una più puntuale definizione di processi di istruttoria delle richieste, di selezione dei progetti da sottoporre agli organi autorizzativi e di verifica degli impatti previsti dalla realizzazione delle iniziative sostenute. Inoltre, per far emergere best practice e possibili sinergie a livello di Gruppo, così da ottimizzare gli interventi effettuati nel settore in Italia, nella seconda parte del 2008 è stata avviata una consultazione con le principali banche controllate presenti sul territorio. L’iniziativa mira a rilevare le attività benefiche in corso e consentire una miglior valutazione delle modalità di valorizzare l’attenzione al territorio e alle comunità locali nell’accompagnare progetti di particolare significato sociale e culturale.

Contemporaneamente, è proseguita l’attività di selezione delle richieste pervenute. Nel 2008, sono state autorizzate ed erogate 254 richieste (pari al 62% del totale ricevuto) per un importo di 5.265.000 euro. Si rileva che il 56% degli importi erogati (l’87% in termini di numero di richieste) è stato destinato al sostegno di iniziative sul territorio nazionale. E’ da notare che la diversa incidenza tra l’importo e il numero delle erogazioni è riconducibile al forte impegno della Banca nel Project Malawi, al quale è stato erogato nel 2008 oltre 1,6 ml di euro (pari in termini di importo al 31% dell’erogato totale). Proprio per effetto delle erogazioni al Project Malawi, l’impegno della Banca nell’area del sociale pesa per il 68%. Le erogazioni in ambito religioso incidono per il 21% a livello di importo (per il 37% per numero di erogazioni). Infine, la quota di erogazioni alla cultura raggiunge l’11% degli importi erogati (il 18% del numero). Per una più approfondita analisi dell’intervento della Banca per il tramite del Fondo, si rimanda a quanto sarà evidenziato nel Bilancio Sociale 2008 di Intesa Sanpaolo.

Rating

20. Si segnala che, in data 12 marzo 2009, l’agenzia internazionale Standard & Poor’s ha confermato i rating assegnati a Intesa Sanpaolo sui debiti a medio-lungo termine (AA-) e su quelli a breve termine (A-1+) e ha rivisto l’outlook a negativo da stabile.

Destinazione dell’utile relativo all’esercizio 2008

21. Il Consiglio di Sorveglianza condivide la proposta all’Assemblea, formulata dal Consiglio di Gestione, in ordine alla destinazione dell’utile dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.

A tale riguardo, il Consiglio di Sorveglianza rileva che la proposta, di non distribuire dividendi alle azioni ordinarie e di distribuire il dividendo statutariamente previsto alle azioni di risparmio, consegue all’opportunità di rafforzare i mezzi propri del Gruppo alla luce della perdurante incertezza in merito alla dimensione e alla durata della crisi dei mercati internazionali, in un momento in cui assume particolare rilevanza il livello di patrimonializzazione delle banche.

Elenco degli incarichi dei Consiglieri di Sorveglianza

22. In ottemperanza all’art. 144-quinquiesdecies, relativo agli obblighi di informativa al pubblico, si allega l’elenco degli incarichi rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile.

Torino, 9 aprile 2009

Per il Consiglio di Sorveglianza
il Presidente – Giovanni Bazoli

Elenco degli incarichi alla data del 09.04.2009 ai sensi dell'art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti

Prof. Giovanni BAZOLI

Denominazione sociale	Tipologia incarico	Scadenza incarico	n. incarichi ricoperti in emittenti
Intesa Sanpaolo SpA	Presidente del Consiglio di Sorveglianza	Approv. Bilancio 2009	1
Alleanza Assicurazioni SpA	Amministratore	Approv. Bilancio 2009	1
La Scuola SpA	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	Approv. Bilancio 2010	
Mittel SpA	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Approv. Bilancio 2011	1
UBI Banca ScpA	Consigliere di Sorveglianza	Approv. Bilancio 2009	1
Totale incarichi in emittenti			4
Totale incarichi			5

Dott. Antoine BERNHEIM

Denominazione sociale	Tipologia incarico	Scadenza incarico	n. incarichi ricoperti in emittenti
Intesa Sanpaolo SpA	Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza	Approv. Bilancio 2009	1
Alleanza Assicurazioni SpA	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	Approv. Bilancio 2009	1
Assicurazioni Generali SpA	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Approv. Bilancio 2009	1
Mediobanca SpA	Amministratore	Approv. Bilancio 2011	1
Totale incarichi in emittenti			4
Totale incarichi			4

Prof. Rodolfo ZICH

Denominazione sociale	Tipologia incarico	Scadenza incarico	n. incarichi ricoperti in emittenti
Intesa Sanpaolo SpA	Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza	Approv. Bilancio 2009	1
Innogest S.G.R. SpA	Amministratore	Approv. Bilancio 2010	
Totale incarichi in emittenti			1
Totale incarichi			2

Prof. Franco DALLA SEGA

Denominazione sociale	Tipologia incarico	Scadenza incarico	n. incarichi ricoperti in emittenti
Intesa Sanpaolo SpA	Consigliere di Sorveglianza	Approv. Bilancio 2009	1
Avenire Nuova Editoriale Italiana SpA	Amministratore	Approv. Bilancio 2009	
Hopa S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2010	
Impresa Tecnoeditoriale Lombarda Srl o I.T.L. Srl	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2008	
IMMIT - Immobili Italiani S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2009	
Intesa Previdenza SIM SpA	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2009	
Mittel Investimenti Immobiliari Srl	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2011	
Mittel Private Equity SpA	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2011	
Mittel SpA	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2009	1
Novaradio A Srl	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2009	
Progressio SGR SpA	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2009	
Torino Zerocinque Trading SpA	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2010	
Totale incarichi in emittenti			2
Totale incarichi			12

DOTT. Carlo BAREL DI SANT'ALBANO

Denominazione sociale	Tipologia incarico	Scadenza incarico	n. incarichi ricoperti in emittenti
Intesa Sanpaolo Spa	Consigliere di Sorveglianza	Approv. Bilancio 2009	1
EXOR SpA (ex IFIL Investments SpA)	Amministratore Delegato	Approv. Bilancio 2008	1
FIAT SpA	Amministratore	Approv. Bilancio 2011	1
Juventus F.C. SpA	Amministratore	Approv. Bilancio 2009	1
Totale incarichi in emittenti			4
Totale incarichi			4

Dott.a Rosalba CASIRAGHI

Denominazione sociale	Tipologia incarico	Scadenza incarico	n. incarichi ricoperti in emittenti
Intesa Sanpaolo SpA	Consigliere di Sorveglianza	Approv. Bilancio 2009	1
Alto Partners SGR SpA	Amministratore	Approv. Bilancio 2009	
Banca CR Firenze SpA	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2009	
Costruzione Gestione Progettazione SpA o CO.GE.PRO. SpA	Amministratore Delegato	Approv. Bilancio 2009	
Industrie De Nora SpA	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2008	
Luisa Spagnoli SpA	Amministratore	Approv. Bilancio 2009	
Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA o NTV SpA	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2010	
Rating Srl	Amministratore Unico	Fino a revoca o dimissioni	
Spa.Im Srl	Amministratore	Approv. Bilancio 2009	
Spa.Ma. Srl	Amministratore	Approv. Bilancio 2009	
Spa.Pi Srl	Amministratore	Approv. Bilancio 2009	
Totale incarichi in emittenti			1
Totale incarichi			11

Prof. Marco CIABATTONI

Denominazione sociale	Tipologia incarico	Scadenza incarico	n. incarichi ricoperti in emittenti
Intesa Sanpaolo SpA	Consigliere di Sorveglianza	Approv. Bilancio 2009	1
Fisc Italiana Srl	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2010	
Totale incarichi in emittenti			1
Totale incarichi			2

Prof. Giovanni COSTA

Denominazione sociale	Tipologia incarico	Scadenza incarico	n. incarichi ricoperti in emittenti
Intesa Sanpaolo SpA	Consigliere di Sorveglianza	Approv. Bilancio 2009	1
Edizione Srl (ex Edizione Holding SpA)	Amministratore	Approv. Bilancio 2011	
Veneto Nanotech ScpA	Amministratore	Approv. Bilancio 2008	
Totale incarichi in emittenti			1
Totale incarichi			3

Dott. Gianluca FERRERO

Denominazione sociale	Tipologia incarico	Scadenza incarico	n. incarichi ricoperti in emittenti
Intesa Sanpaolo SpA	Consigliere di Sorveglianza	Approv. Bilancio 2009	1
Alberto Lavazza e C. S.a.p.a.	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2008	
B. Srl	Amministratore Unico	Fino alla revoca	
Banca del Piemonte SpA	Amministratore	Approv. Bilancio 2009	
Centro Congressi Unione Industriali Torino SpA	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2010	
Emilio Lavazza e C. S.a.p.a.	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2008	
Fenera Holding SpA	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2011	
Fenera Real Estate SpA	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2011	
FIBE Srl	Amministratore Unico	Fino alla revoca	
FINLEGA SpA	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Approv. Bilancio 2008	
G.F.T. NET SpA (in liquidazione)	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2009	
Giovanni Agnelli e C. S.a.p.a.	Socio Accomandatario	Approv. Bilancio 2038	
Luigi Lavazza SpA	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2009	
Pictet Fiduciaria Srl (in liquidazione)	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2008	
SEI - Società Editrice Internazionale SpA	Amministratore	Approv. Bilancio 2010	
Tecnodelta SpA (in liquidazione)	Liquidatore	Fino alla Revoca	
TO-DIS Srl	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2008	
Totale incarichi in emittenti			1
Totale incarichi			17

Prof. Angelo FERRO

Denominazione sociale	Tipologia incarico	Scadenza incarico	n. incarichi ricoperti in emittenti
Intesa Sanpaolo SpA	Consigliere di Sorveglianza	Approv. Bilancio 2009	1
Editoriale Veneto Srl	Amministratore	Approv. Bilancio 2010	
Pavan Srl	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Approv. Bilancio 2010	
Pavan Tecnologie SpA	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Approv. Bilancio 2009	
R.C.S. Quotidiani SpA	Amministratore	Approv. Bilancio 2009	
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.	Amministratore	Approv. Bilancio 2008	1
Tiflosystem SpA	Amministratore	Approv. Bilancio 2009	
Totale incarichi in emittenti			2
Totale incarichi			7

Prof. Pietro GARIBALDI

Denominazione sociale	Tipologia incarico	Scadenza incarico	n. incarichi ricoperti in emittenti
Intesa Sanpaolo SpA	Consigliere di Sorveglianza	Approv. Bilancio 2009	1
Totale incarichi in emittenti			1
Totale incarichi			1

Dott. Giulio Stefano LUBATTI

Denominazione sociale	Tipologia incarico	Scadenza incarico	n. incarichi ricoperti in emittenti
Intesa Sanpaolo SpA	Consigliere di Sorveglianza	Approv. Bilancio 2009	1
Tokos SGR SpA	Amministratore	Approv. Bilancio 2010	
Banco di Napoli SpA	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2011	
Totale incarichi in emittenti			1
Totale incarichi			3

Dott. Giuseppe MAZZARELLO

Denominazione sociale	Tipologia incarico	Scadenza incarico	n. incarichi ricoperti in emittenti
Intesa Sanpaolo SpA	Consigliere di Sorveglianza	Approv. Bilancio 2009	1
Totale incarichi in emittenti			1
Totale incarichi			1

Prof. Eugenio PAVARANI

Denominazione sociale	Tipologia incarico	Scadenza incarico	n. incarichi ricoperti in emittenti
Intesa Sanpaolo SpA	Consigliere di Sorveglianza	Approv. Bilancio 2009	1
Intesa Mediofactoring SpA	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2011	
Roche Diagnostic SpA	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2010	
Roche Pharma SpA	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2010	
Totale incarichi in emittenti			1
Totale incarichi			4

Dott. Gianluca PONZELLINI

Denominazione sociale	Tipologia incarico	Scadenza incarico	n. incarichi ricoperti in emittenti
Intesa Sanpaolo SpA	Consigliere di Sorveglianza	Approv. Bilancio 2009	1
Autogrill International Srl	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2008	
Autogrill SpA	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2008	1
Banca IMI SpA	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2010	
Caretti & Associati SpA	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2010	
Casa Editrice Universo SpA	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2010	
De Longhi Appliances Srl	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2009	
De Longhi Capital Services Srl	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2009	
De Longhi SpA	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2009	1
Diperdi Srl	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2008	
Etnastore Srl	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2010	
Finmar SpA	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2008	
G.S. SpA	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2010	
Luisa Spagnoli SpA	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2009	
Metodo Srl	Presidente	Illimitata	
Pegaso SpA	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2008	
Senatus Srl	Amministratore	Fino alla revoca	
Spa.Pi Srl	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2009	
Spa.Im Srl	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2009	
Spa.Ma Srl	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2009	
SSC Società Sviluppo Commerciale Srl	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2008	
Totale incarichi in emittenti			3
Totale incarichi			21

Prof. Gianguido SACCHI MORSIANI

Denominazione sociale	Tipologia incarico	Scadenza incarico	n. incarichi ricoperti in emittenti
Intesa Sanpaolo SpA	Consigliere di Sorveglianza	Approv. Bilancio 2009	1
Cassa Esattoriale Mutua Italiana C.E.M.I. Srl	Amministratore Unico	Tempo indeterminato	
Equitalia Polis SpA	Amministratore	Approv. Bilancio 2009	
Totale incarichi in emittenti			1
Totale incarichi			3

Prof. Ferdinando TARGETTI

Denominazione sociale	Tipologia incarico	Scadenza incarico	n. incarichi ricoperti in emittenti
Intesa Sanpaolo SpA	Consigliere di Sorveglianza	Approv. Bilancio 2009	1
Totale incarichi in emittenti			1
Totale incarichi			1

Avv. Livio TORIO

Denominazione sociale	Tipologia incarico	Scadenza incarico	n. incarichi ricoperti in emittenti
Intesa Sanpaolo SpA	Consigliere di Sorveglianza	Approv. Bilancio 2009	1
Azienda Agricola Pucciarella Srl	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2008	
Azienda Agricola Riservo Srl	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2008	
Azienda Agricola Trequanda Srl	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2008	
Banca di Credito Sardo SpA (ex Banca Cis SpA)	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2009	
CRIF Servizi Decision Solutions SpA	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2008	
Fondo Pensioni Cariplo –Valore e Sviluppo Immobiliare – Sezione II - Srl	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2008	
Mediocredito Italiano SpA	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2009	
P.S.M. Celada Fasteners Srl	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2009	
Senato 14/16 Immobiliare Srl	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2010	
Setefi SpA	Presidente Collegio Sindacale	Approv. Bilancio 2010	
Totale incarichi in emittenti			1
Totale incarichi			11

Prof. Riccardo VARALDO

Denominazione sociale	Tipologia incarico	Scadenza incarico	n. incarichi ricoperti in emittenti
Intesa Sanpaolo SpA	Consigliere di Sorveglianza	Approv. Bilancio 2009	1
Finmeccanica SpA	Amministratore	Approv. Bilancio 2010	1
Piaggio & C. SpA	Amministratore	Approv. Bilancio 2008	1
Totale incarichi in emittenti			3
Totale incarichi			3